

Verbale n.16/03

Seduta del 24 luglio 2003

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Il giorno **24 luglio 2003**, alle **ore 18,30** presso la **Sala Verde** di **Palazzo Chigi**, in Roma si è riunita la **Conferenza Stato-Regioni** (convocata con nota prot. n.3970/03/1.3.1.2 del 18 luglio 2003 ed il cui ordine del giorno è stato integrato con nota prot. n. 4004/03/1.3.1.2 del 21 luglio 2003), per discutere sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione dei verbali delle sedute del 3 e del 10 luglio 2003.**
- 2) POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**
 - 2.1) Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali recante: "Modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.".**

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 - 2.2) Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali recante: "Regolamento concernente l'istituzione e la tenuta dell'Albo degli imbottiglieri dei vini D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T.".**

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- 2.3) Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali recante sospensione del termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).**
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 2.4) Schema di Statuto e regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione.**
Parere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.
- 2.5) Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive recante: "Criteri e modalità per la costituzione ed il riconoscimento degli organismi interprofessionali".**
Parere ai sensi dell'articolo 12, comma 2-quarter, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
- 2.6) Proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali di riparto tra le Regioni e le Province autonome dei finanziamenti concernenti le attività previste dalla legge 27 luglio 1999, n. 268, recante: "Disciplina delle strade del vino".**
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 27 luglio 1999, n. 268.
- 2.7) Programma di interventi urgenti nel settore apistico - Avversità naturali - Anno 2002.**
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 2.8) Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1622/2000 riguardante le pratiche ed i trattamenti enologici.**
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- 2.9) Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.**

Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.

- 2.10) Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 10, comma 34, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.**

Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.

- 2.11) Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali recante: "Riconoscimento dei Panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2568/91 modificato dal regolamento (CE) n. 796/02 della Commissione del 6 maggio 2002.**

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- 2.12) Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali recante: "Criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera".**

Parere ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3) POLITICHE COMUNITARIE

- 3.1) Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei**

prodotti a base di carni bovine e del regolamento (CE) della Commissione n. 1825/2000 recante modalità di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, in esecuzione della delega di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- 3.2) Disegno di legge recante: “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (legge Comunitaria 2003)”–(A.S. 2254). Proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di emendamenti all'articolo 8 del suddetto disegno di legge.**

Parere ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- 3.3) Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.**

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4) AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

- 4.1) Schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti programmi integrativi di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio per gli anni 1999 e 2000 delle Regioni Molise, Basilicata, Puglia, Campania e Siciliana di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.**

Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

- 4.2) Schema di accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, applicativo del precedente accordo per l'attuazione di una nuova programmazione concertata in materia di informazione,**

formazione ed educazione ambientale (IN.F.E.A), sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 17 gennaio 2002 e successivamente modificato, nonché attuativo del punto 1.1.1 delle linee di indirizzo in materia di IN.F.E.A approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni il 23 novembre 2000.

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- 4.3) Schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro della salute recante regolamento concernente la modifica del criterio di classificazione dei laghi di cui all'Allegato 1, Tabella 11, Punto 3.3.3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.**

Intesa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

- 4.4) Schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, recante regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose.**

Intesa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

- 4.5) Proposta di approvazione del V aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**

Deliberazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- 4.6) Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante integrazioni e modifiche al dPCM 21 dicembre 1999, recante interventi urgenti della Regione Siciliana di cui agli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.**

Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

5) ATTIVITA' PRODUTTIVE

5.1) Schema di regolamento di applicazione dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. Incentivi per il settore delle fonderie

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

5.2) Disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza".

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6) BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Atto programmatico concernente le priorità e gli obiettivi per la diffusione della cultura teatrale sull'intero territorio nazionale per il triennio 2003/2005.

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 27 febbraio 2003.

7) DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

Proposta di schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente: "Criteri di ripartizione tra le Regioni per l'anno 2003 delle risorse finanziarie individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di agevolazioni alle imprese.

Proposta ai sensi dell'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

8) INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Programmi INTERREG.

Richiesta delle Regioni.

9) ECONOMIA E FINANZE

9.1) Proposta di assegnazione alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse del Fondo nazionale per la montagna relative all'anno 2003, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 2 della legge

31 gennaio 1994, n. 97, recante “Nuove disposizioni per le zone montane”.

Parere ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

9.2) Informativa sullo stato di attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 e semplificazione delle procedure.

9.3) “Progetto monitoraggio” degli Accordi di Programma Quadro (APQ). Protocollo concernente il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro.

Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10) SALUTE

10.1) Schema di disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159 recante:”Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l’uomo”.

Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

10.2) Schema di decreto legislativo recante norme di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10.3) Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento di attuazione dell’articolo 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori”.

Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10.4) Schema di accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all’articolo 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Accordo ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

- 10.5) Schema di accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici".**

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

- 10.6) Schema di accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.**

Accordo ai sensi dell'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

- 10.7) Schemi di decreti relativi ai seguenti medicinali: RAPAMUNE, VALCYTE, DARILIN, MOASAN, MOASANAX, LODOZ, ENTACT, CIPRALEX, LANTUS, PROTOPIC, COPEGUS, FLUNISOLIDE, GIVAIR, DIESAN, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-ter del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.**

Parere ai sensi dell'articolo 3, comma 9-ter del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

- 10.8) F.S.N. 2002 - Fondo per il trattamento di fine rapporto al personale dipendente degli II.ZZ.SS.**

Intesa ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

- 10.9) F.S.N. 2003: finanziamento borse di studio in medicina generale, 2° annualità biennio 2001-2003, bando D.M. 31/5/2001.**

Intesa ai sensi dell'articolo 39, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11) DESIGNAZIONE

11.1) Designazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 maggio 2003, n. 1070, di tre rappresentanti regionali nel Comitato tecnico di valutazione istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11.2) Designazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera e) della legge 10 febbraio 1992, n. 164, di sei rappresentanti regionali per il rinnovo della sezione interprofessionale del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11.3) Designazione di un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni in seno alla Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3267, in materia di smaltimento e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata.

Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Sono presenti:

per le amministrazioni dello Stato:

il Ministro per gli affari regionali, **LA LOGGIA**¹; il Ministro della salute, **SIRCHIA**; il Vice Ministro all'economia e alle finanze, **MICCICHE'**; il Sottosegretario alle infrastrutture e trasporti, **MAMMOLA**; il Sottosegretario all'ambiente, **NUCARA**; il Sottosegretario alle attività produttive, **GALATI**; il Sottosegretario alle politiche agricole e forestali, **DELFINO**; il Sottosegretario agli affari regionali, **GAGLIARDI**; il Commissario straordinario per il decentramento amministrativo, **CAPPUGI**;

per le Regioni e le Province autonome:

i Presidenti delle Regioni: Piemonte, **GHIGO**; Marche, **D'AMBROSIO**; Umbria, **LORENZETTI**; Basilicata, **BUBBICO**;

gli Assessori delle Regioni: Lombardia, **COLOZZI**; Puglia, **PALESE** e **MAZZARACCHIO**; Emilia-Romagna, **VANDELLI** e **BISSONI**; Lazio, **ROBILOTTA**; Liguria, **OLIVIERI**; Piemonte, **CAVALLERA**; Abruzzo, **SCIARRETTA**; Toscana, **PASSALEVA**

Svolge le funzioni di Segretario, **CARPINO**.

ARGOMENTI PROPOSTI NEL CORSO DELLA SEDUTA:

- A) Parere favorevole sulla proposta del Ministero delle attività produttive relativa all'attuazione dell'articolo 9 della legge 14 dicembre 2002, n. 273 ("Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza"), mentre per quanto concerne l'attuazione dell'articolo 8 della medesima legge si è rinviato il parere dopo la conclusione dell'iter istruttorio presso la Segreteria della Conferenza.**
- B) Sancito l'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005.**
- C) Il Ministro La Loggia:**
ha reso l'informativa sulla relazione presentata dal tavolo di monitoraggio e verifica sui Livelli Essenziali di Assistenza sulla rilevazione dei dati dell'anno 2001 relativi all'assistenza erogata nelle Regioni;
ha sollecitato le Regioni che non hanno ancora provveduto alla classificazione di Zone di Protezione Speciale in materia di conservazione degli uccelli selvatici, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE.

Il **Ministro LA LOGGIA** propone di anticipare il **punto 8)** all'o.d.g., recante: "Programmi INTERREG. Richiesta delle Regioni", considerato che il Sottosegretario Mammola non potrà seguire per intero i lavori della Conferenza per assolvere urgenti impegni istituzionali.

Ritiene preliminarmente di dover leggere la comunicazione, elaborata d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni a conclusione della riunione dello scorso 22 luglio, che reca: "Al fine di migliorare la gestione dei programmi INTERREG, con particolare riferimento ai programmi III B e C, garantendo il perseguimento degli obiettivi comuni in materia di accelerazione della spesa e di cooperazione interistituzionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni concordano di costituire un tavolo tecnico, in sede di Conferenza Stato-Regioni, composto dai rappresentanti delle Regioni, per individuare, entro il mese di settembre, contenuti e metodi della cooperazione interistituzionale, con specifica attenzione al ruolo delle Regioni".

Il **Presidente D'AMBROSIO** esprime il parere favorevole su tale intesa, sottolineando che, pur permanendo le perplessità e le preoccupazioni sul rispetto dei tempi, le Regioni si riservano di esprimere le loro valutazioni soltanto all'esito delle riunioni di detto tavolo.

Il **Sottosegretario MAMMOLA**, prendendo atto delle dichiarazioni delle Regioni, auspica che il tavolo in parola produca effetti risolutivi rispetto ai problemi che sono stati posti in discussione. Esprime, quindi, parere favorevole nei termini contenuti nel documento.

Il **Presidente D'AMBROSIO** fornisce l'indicazione delle Regioni che parteciperanno al tavolo: Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Umbria.

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 1)** all'o.d.g. concernente l'approvazione dei verbali delle sedute del 3 e del 10 luglio 2003.

Nessuna osservazione viene formulata e, pertanto, **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approva i verbali delle sedute del 3 e del 10 luglio 2003.**

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 2.1)** all'o.d.g. il quale reca: "Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali recante: "Modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.".

Il **Presidente D'AMBROSIO**, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole.

Pertanto **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto del **Ministro delle politiche agricole e forestali** recante: **“Modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C e D.O.C.G.”**, nel testo trasmesso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota prot. n. 35519 del 16 luglio 2003.
(All.1)

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 2.2)** all'o.d.g. che reca: «Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali recante: «Regolamento concernente l'istituzione e la tenuta dell'Albo degli imbottiglieri dei vini D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T.».

Il **Presidente D'AMBROSIO**, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole.

Pertanto **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto del **Ministro delle politiche agricole e forestali**, recante: **“Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottiglieri dei vini D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T.”**, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole e forestali a questa Segreteria con nota prot. n.35519 del 16 luglio 2003.
(All.2)

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 2.3)** all'o.d.g. che reca: «Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali recante sospensione del termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).»

Il **Presidente D'AMBROSIO**, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole.

Pertanto **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto del **Ministro delle politiche agricole e forestali recante la sospensione del termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in determinate Regioni (V.Q.P.R.D.), trasmesso, con nota del 25 marzo 2003 n. 32453, alla Segreteria di questa Conferenza.**
(All.3)

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 2.4)** all'o.d.g. che reca: "Schema di Statuto e regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione."

Il **Presidente D'AMBROSIO** chiede il rinvio della trattazione del punto su richiesta degli assessori della sanità.

Il **Ministro LA LOGGIA** non riscontrando obiezioni, **rinvia** alla successiva Conferenza Stato-Regioni la trattazione del punto.

Pone quindi, all'esame il **punto 2.5)** all'o.d.g. che reca: «Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive recante: "Criteri e modalità per la costituzione ed il riconoscimento degli organismi interprofessionali"».

Il **Presidente D'AMBROSIO**, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole.

Pertanto **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto del **Ministro delle politiche agricole e forestali recante: "Criteri e modalità per la costituzione ed il riconoscimento degli organismi interprofessionali", nel testo trasmesso alla Segreteria di questa**

**Conferenza dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota prot. n. 35519 del 16 luglio 2003.
(All.4)**

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 2.6)** all'o.d.g. che reca: "Proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali di riparto tra le Regioni e le Province autonome dei finanziamenti concernenti le attività previste dalla legge 27 luglio 1999, n. 268, recante: "Disciplina delle strade del vino".

Il **Presidente D'AMBROSIO**, a nome delle Regioni, esprime l'avviso favorevole all'intesa.

Pertanto **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito l'assenso acquisito l'assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome**

- **SANCISCE INTESA sulla proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali di riparto tra le Regioni e le Province autonome degli stanziamenti concernenti le attività previste dalla legge 27 luglio 1999, n. 268 recante "Disciplina delle strade del vino", trasmessa il 19 giugno 2003 che si allega sub A) per farne parte integrante.
(All.5)**

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 2.7)** all'o.d.g. che reca: «Programma di interventi urgenti nel settore apistico – Avversità naturali - Anno 2002.»

Il **Presidente D'AMBROSIO**, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole.

Pertanto **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sullo schema di Programma di interventi urgenti nel settore apistico – Avversità naturali. Anno 2002, nel testo trasmesso con nota del 16 luglio 2003 dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
(All.6)**

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 2.8)** all'o.d.g. che reca: «Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1622/2000 riguardante le pratiche ed i trattamenti enologici.»

Il **Presidente D'AMBROSIO**, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole.

Pertanto **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto del **Ministro delle politiche agricole e forestali recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1622/2000 riguardante le pratiche ed i trattamenti enologici, nel testo trasmesso con nota del 17 luglio 2003, dal Ministero delle politiche agricole e forestali. (All.7)**

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 2.9)** all'o.d.g. che reca: «Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.»

Il **Presidente D'AMBROSIO**, nel consegnare un documento **(All.8A)**, illustra la posizione diversificata delle Regioni sull'argomento ed esprime il parere negativo della maggioranza delle Regioni sullo schema di decreto, salvo l'accoglimento della proposta di modifica relativa al contratto di vendita. Le Regioni Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto esprimono, invece, parere favorevole.

Il **Sottosegretario DELFINO** prende atto della situazione, considerati i termini ristretti per l'emanazione delle disposizioni in questione che deve avvenire entro 45 giorni.

Pertanto **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

- **ESPRIME PARERE** nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nel testo trasmesso con nota del 17 luglio 2003.
(All.8)

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 2.10)** all'o.d.g. che reca: «Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 10, comma 34, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Il **Presidente D'AMBROSIO**, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole.

Pertanto **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 10, comma 34, della legge 30 maggio 2003, n. 119, recante "Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari".
(All.9)

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 2.11)** all'o.d.g. che reca: "Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali recante: "Riconoscimento dei Panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2568/91 modificato dal regolamento (CE) n. 796/02 della Commissione del 6 maggio 2002."

Il **Presidente D'AMBROSIO**, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole.

Pertanto **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto del **Ministro delle politiche agricole e forestali** recante **“Riconoscimento dei Panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 modificato dal regolamento (CE) n. 796/02 della Commissione del 6 maggio 2002”**, nel testo trasmesso con nota prot. n. 35272 del 9 luglio 2003.
(Al.10)

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 2.12)** all'o.d.g. che reca: **“Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali recante: “Criteri, modalità e procedure per l’attuazione dei contratti di filiera”**”.

Il **Presidente D’AMBROSIO**, a nome delle Regioni, chiede il rinvio dell'esame del provvedimento.

Il **Sottosegretario DELFINO**, pur comprendendo le osservazioni avanzate, insiste a nome del Ministero e del Ministro che rappresenta che si discuta l'argomento, nella considerazione dell'imminente notifica del regime di aiuti entro i prossimi sessanta giorni e rileva che, diversamente, si rischia di perdere le relative risorse previste.

A fronte della disponibilità del Ministero e del Ministro Alemanno a verificare, in sede di Comitato, insieme agli assessori tutti gli elementi che possano agevolare, comunque, l'attuazione dei criteri sui contratti di filiera, la proposta di rinvio dovrebbe essere superata con una disponibilità a procedere, attraverso la possibilità di una cooperazione prevista fra Ministero e Regione anche in ordine al cofinanziamento.

Rinnova, dunque, l'esigenza della procedura del regime di aiuto, attesa la continua difficoltà ad avere appostamenti finanziari nel settore agricolo ed agroalimentare, chiedendo l'espressione di un parere favorevole, peraltro, già espresso dal Comitato degli Assessori.

Il **Ministro LA LOGGIA** invita il Sottosegretario Delfino ad accantonare per pochi minuti la trattazione del punto, assicurando comunque l'espressione del parere nel corso della seduta.

Pone, quindi, all'esame il **punto 3.1)** all'o.d.g. che reca: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e del regolamento (CE) della Commissione n. 1825/2000 recante modalità di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, in esecuzione della delega di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39."

Il **Presidente D'AMBROSIO** esprime il parere favorevole delle Regioni con l'accoglimento da parte del Governo delle osservazioni proposte in sede tecnica, evidenziando, comunque, il problema della congruità delle risorse.

Il **Sottosegretario DELFINO** conferma l'assenso sugli emendamenti proposti e la disponibilità del Ministero ad affrontare la problematica nel prossimo incontro del Comitato, atteso l'interesse generale della filiera ad avere la certezza che i controlli vengano svolti. Assicura la massima volontà di perseguire i risultati auspicati.

L'**Assessore CAVALLERA** rammenta le problematiche riguardanti il finanziamento di competenze man mano attribuite dopo il provvedimento complessivo di tre anni prima, chiede quindi l'inserimento dell'argomento nel prossimo Comitato e, al riguardo, il **Sottosegretario DELFINO** fa presente che una riunione in tal senso è già prevista per il prossimo 30 luglio al fine di affrontare la questione.

Pertanto, **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n.1760/2000 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e del regolamento (CE) della Commissione n.1825/2000 recante modalità di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, nel testo trasmesso, con nota del 16 luglio 2003, dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
(All.11)

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 3.2)** all'o.d.g. recante: "Disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (legge Comunitaria 2003)" - (A.S. 2254). Proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di emendamenti all'articolo 8 del suddetto disegno di legge."

Il **Presidente D'AMBROSIO** comunica il parere favorevole delle Regioni a condizione che al punto 1) e al punto 3) della proposta emendativa del Ministero dell'economia e delle finanze vengano eliminate le parole "da recepire con decreto del Ministero della salute e di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze".

Il **Ministro LA LOGGIA** chiede alle Regioni l'invio di una nota con le osservazioni relative al parere espresso, da poter partecipare al Ministero dell'economia e finanze, in modo da poterne acquisire le valutazioni e propone di rinviarne l'esame alla seduta del 9 settembre.

Pone quindi, all'esame il **punto 3.3)** all'o.d.g. che reca: "Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione."

Il **Presidente D'AMBROSIO** esprime, a nome delle Regioni, il parere favorevole, condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento che consegna. **(All.12A)**

Il **Sottosegretario DELFINO** conferma l'avviso favorevole sugli emendamenti presentati; chiede una riserva con valutazioni in sede di Comitato degli Assessori su quelli richiesti all'articolo 14, commi 2, 4, 5 e all'articolo 16, comma 5, nonostante un parere favorevole in linea di massima.

Il **Presidente D'AMBROSIO** richiede l'orientamento del Governo sull'allegato ed il **Sottosegretario DELFINO** conferma l'orientamento positivo.

Pertanto **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione,

trasmesso con nota del 18 luglio 2003 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini di cui in premessa.
(All.12)

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 4.1)** all'o.d.g. il quale reca: "Schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti programmi integrativi di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio per gli anni 1999 e 2000 delle Regioni Molise, Basilicata, Puglia, Campania e Siciliana di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365."

Il **Presidente D'AMBROSIO** comunica l'avviso favorevole delle Regioni ai fini del perfezionamento dell'intesa.

Pertanto, **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, acquisito l'assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome**

- **ESPRIME INTESA:**
sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante programma integrativo di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio per gli anni 1999 e 2000 della Regione Molise, nel testo trasmesso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, Presidente del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, con nota prot. n. GAB/2003/7669/B05 del 16 luglio 2003.
(All.13)

sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante programma integrativo di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio per gli anni 1999 e 2000 della Regione Basilicata, nel testo trasmesso a questa Conferenza dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, Presidente del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, con nota prot. n. GAB/2003/7669/B05 del 16 luglio 2003.
(All.14)

sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante programma integrativo di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio per gli anni 1999 e 2000 della Regione Puglia, nel testo trasmesso a questa Conferenza dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, Presidente del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, con nota prot. n. GAB/2003/7669/B05 del 16 luglio 2003.
(All.15)

sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante programma integrativo di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio per gli anni 1999 e 2000 della Regione Campania, nel testo trasmesso a questa Conferenza dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, Presidente del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, con nota prot. n. GAB/2003/7669/B05 del 16 luglio 2003.
(All.16)

sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante programma integrativo di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio per gli anni 1999 e 2000 della Regione Siciliana, nel testo trasmesso a questa Conferenza dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, Presidente del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, con nota prot. n. GAB/2003/7669/B05 del 16 luglio 2003.
(All.17)

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 4.2)** all'o.d.g. il quale reca: «Schema di accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, applicativo del precedente accordo per l'attuazione di una nuova programmazione concertata in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale (IN.F.E.A), sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 17 gennaio 2002 e successivamente modificato, nonché attuativo del punto 1.1.1 delle linee di indirizzo in materia di IN.F.E.A approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni il 23 novembre 2000.»

Il **Presidente D'AMBROSIO** comunica l'avviso favorevole delle Regioni ai fini del perfezionamento dell'accordo.

Pertanto, **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, acquisito l'assenso del Governo e delle Regioni e delle Province Autonome**

- **SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'art. 5 dell'accordo sancito in questa Conferenza nella seduta del 17 gennaio 2002, nonché del punto 1.1.1 delle linee di indirizzo in materia di IN.F.E.A approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni il 23 novembre 2000 di cui in premessa, nei seguenti termini:**

ART. 1 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per le finalità previste dalle “Linee di indirizzo” (di cui in premessa) approvate da questa Conferenza nella seduta del 23 novembre 2000, in applicazione dell'art. 5 del predetto accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 17 gennaio 2002 e sulla scorta di quanto elaborato dal Tavolo tecnico INFEA, ripartisce le somme disponibili del Programma INFEA 2002-2003 pari ad euro 393.491,96, derivanti dalla mancata assegnazione di due quote del 40% del totale del finanziamento messo a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la Programmazione INFEA 2002-2003. La disponibilità di dette risorse è da intendersi a valere sull'impegno assunto con DEC/SVS/02/1065 del 12.04.2002 per l'importo di Euro 6.600.628,98 sul capitolo 7301 (ex 9203) dell'anno finanziario 2002 e con DEC/SVS/01/854 del 31.12.2001 sul capitolo 9202 esercizio finanziario 2001, successivamente destinato con DEC/SVS/03/2076 del 24.02.2003 per l'importo di Euro 1.303.746,98.

ART. 2 Le risorse, di cui al precedente art. 1, sulla scorta delle proposte concertate e condivise in sede di Tavolo tecnico INFEA, sono destinate ai seguenti progetti interregionali nelle misure percentuali così ripartite:

- a) **il 50%, pari ad euro 196.745,98, per il progetto interregionale di formazione, riservato in via prioritaria ai referenti regionali del Sistema INFEA e ai coordinatori dei centri territoriali con funzione di nodo delle reti regionali e della rete nazionale sull'incentivazione e il sostegno a**

politiche e strategie locali orientate a uno sviluppo e una società sostenibile, sulla gestione delle reti, sulle azioni locali di informazione, educazione e orientamento in materia di sviluppo sostenibile, sull'attivazione e la gestione dei processi di Agenda 21 locale, sulla gestione dei conflitti in campo ambientale, sulla progettazione e sulle dinamiche di valutazione;

b) il 30%, pari ad euro 118.047,59, per il progetto interregionale sul sistema di indicatori di qualità da applicare ai sistemi regionali INFEA;

c) il 20 %, pari ad euro 78.698,39, per il progetto interregionale per la produzione di materiali editoriali di promozione del Sistema Nazionale INFEA.

ART. 3 Le Regioni capofila dei progetti identificati all'articolo precedente sono:

1) per il progetto sub a) la Regione Umbria;

2) per il progetto sub b) la Regione Toscana;

3) per il progetto sub c) la Regione Siciliana.

Per la realizzazione di ciascun progetto saranno costituiti appositi gruppi di lavoro in sede interregionale, composti da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e comunicati dalla Regione Piemonte – capofila per materia, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla Conferenza Stato-Regioni.

ART. 4 Il soggetto attuatore del progetto sulla formazione sarà individuato dalla Regione Umbria di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

ART. 5 Le risorse, così come indicato all'articolo 2, saranno trasferite alle Regioni indicate all'articolo 3, previa sottoscrizione di uno specifico Accordo di Programma, entro il 31 ottobre 2003, contenente orientamenti e indicazioni di massima riguardo le attività da realizzarsi, secondo le seguenti modalità:

a) l'80% della somma relativa a ciascun progetto interregionale, all'atto della firma dell'accordo;

b) il restante 20% della somma relativa a ciascun progetto interregionale, a presentazione di una relazione intermedia di avvio dei lavori non oltre il 30 settembre 2004.

ART. 6 La relazione intermedia di cui all'articolo 5, che darà titolo al trasferimento del 20% della somma, dovrà documentare l'impegno della

somma relativa alla prima tranche del trasferimento, pari all'80% del totale, e indicare eventuali economie di spesa, rilevate sul costo totale di ciascun progetto.

ART. 7 In linea con le tempistiche stabilite nel Programma INFEA 2002-2003, i tempi di realizzazione dei tre progetti sono fissati al 31 ottobre 2004.

ART. 8 In attuazione del punto 1.1.1 delle richiamate "Linee di indirizzo per una nuova programmazione concertata tra lo Stato, le Regioni, e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di INFEA - verso un sistema nazionale INFEA come integrazione dei sistemi a scala regionale", è istituito un gruppo di lavoro permanente per l'alimentazione culturale, metodologica e di indirizzo tematico, a supporto del Sistema nazionale INFEA.

ART. 9 Il gruppo di lavoro di cui all'art. 8, rappresentativo delle diverse realtà istituzionali, scientifiche, professionali ed associative di interesse nazionale impegnate nello sviluppo dei processi educativi, inerenti all'ambiente e allo sviluppo sostenibile, sarà composto dai seguenti soggetti:

- un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;**
- un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;**
- il rappresentante INFEA della Regione capofila in materia ambientale;**
- sei rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, scelti dalle stesse associazioni individuate in attuazione del predetto articolo 13;**
- un rappresentante del sistema agenziale ambientale (ARPA-APAT);**
- un rappresentante del coordinamento nazionale IRRE (Istituti Regionali di Ricerca Educativa);**
- un rappresentante dell'ENEA;**
- un rappresentante della Federparchi;**
- un rappresentante dell'Associazione Nazionale Agenda 21 locale;**
- un rappresentante della Rete Città Sane;**
- un rappresentante dell'ANCI;**
- un rappresentante dell'UPI.**

I referenti INFEA delle altre Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano potranno partecipare ai lavori del gruppo in relazione ai temi trattati.

Il Tavolo tecnico INFEA potrà estendere la partecipazione al gruppo di lavoro anche ai rappresentanti di altre istituzioni e organismi in relazione ai temi trattati.

ART. 10 Il gruppo di lavoro di cui all'art. 8, a cui sono affidate funzioni consultive e propositive, opererà presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito degli strumenti e delle risorse destinate alle attività istituzionali del Ministero medesimo, su convocazione congiunta del Ministero stesso e della Regione capofila del Tavolo Tecnico INFEA, sulla base di una programmazione periodica con il Tavolo Tecnico stesso.

**ART. 11 Il gruppo di lavoro di cui al precedente art. 8 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I componenti del gruppo di lavoro partecipano alle riunioni nell'ambito delle attività istituzionali delle amministrazioni ed organismi di appartenenza.
(All.18)**

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 4.3)** all'o.d.g. il quale reca: "Schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro della salute recante regolamento concernente la modifica del criterio di classificazione dei laghi di cui all'Allegato 1, Tabella 11, Punto 3.3.3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152."

Il **Presidente D'AMBROSIO** comunica l'avviso favorevole delle Regioni ai fini del perfezionamento dell'intesa.

Pertanto, **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, acquisito l'assenso del Governo e delle Regioni e delle Province autonome**

- **SANCISCE INTESA sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, recante regolamento concernente la modifica del criterio di classificazione dei laghi di cui all'allegato 1, tabella 11, punto 3.3.3 del decreto legislativo n. 152 del 1999, nel testo**

**trasmesso con nota prot. n. GAB/2003/7068/B01 del 2 luglio 2003.
(All.19)**

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 4.4)** all'o.d.g. il quale reca: «Schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, recante regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose.»

Il **Presidente D'AMBROSIO** comunica l'avviso favorevole delle Regioni ai fini del perfezionamento dell'intesa.

Pertanto, **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, acquisito l'assenso del Governo e delle Regioni e delle Province autonome**

- **SANCISCE INTESA sullo schema di decreto di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, recante regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, nel testo trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota prot. n. 5625 del 18 luglio 2003, come modificato con nota prot. n. 6307/TAI/DI/PRO del 23 luglio 2003.
(All.20)**

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 4.5)** all'o.d.g. il quale reca: «Proposta di approvazione del V aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

Il **Presidente D'AMBROSIO** precisa che si tratta di un'approvazione della proposta di aggiornamento e che, pertanto, le Regioni esprimono il loro avviso favorevole ai fini della deliberazione.

Pertanto, **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

- **APPROVA ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lett. c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il V aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, allegato sub A, parte integrante del presente atto, come risultante dal testo trasmesso il 15 luglio 2003, modificato a seguito della nota del 23 luglio 2003, di cui in premessa.**
(All.21)

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 4.6)** all'o.d.g. il quale reca: "Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante integrazioni e modifiche al DPCM 21 dicembre 1999, recante interventi urgenti della Regione Siciliana di cui agli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267."

Il **Presidente D'AMBROSIO** comunica l'avviso favorevole delle Regioni ai fini del perfezionamento dell'intesa.

Pertanto, **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, acquisito l'assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome**

- **ESPRIME INTESA sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante integrazione e modifiche al DPCM 21 dicembre 1999, recante interventi urgenti della Regione Siciliana, nel testo trasmesso a questa Conferenza dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, Presidente del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi in materia di difesa del suolo, con nota prot. n. GAB/2003/7669/B05 del 16 luglio 2003.**
(All.22)

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 5.1)** all'o.d.g. il quale reca: "Schema di regolamento di applicazione dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. Incentivi per il settore delle fonderie".

Il **Presidente D'AMBROSIO**, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole.

Pertanto **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto del **Ministro delle attività produttive** relativo al “**Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n.273, concernente il sostegno del programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio**”.
(All.23)

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all’esame il **punto 5.2)** all’o.d.g. il quale reca: “Disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza”.

Il **Presidente D'AMBROSIO** fa presente che le Regioni prendono atto delle disposizioni dell'articolo 1, perché in effetti hanno reso possibile fronteggiare una situazione di emergenza che non era possibile affrontare in maniera diversa.

Precisa, tuttavia, che in ordine all’art. 2 del provvedimento urgente, le Regioni ritengono positivo che si sottolinei la necessità di aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma fanno osservare che la stesura della norma, a loro avviso, non consente di raggiungere gli obiettivi.

Chiede, inoltre, che il testo venga integrato con la norma di salvaguardia delle competenze specifiche delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

Raccomanda per il futuro di non ricorrere allo strumento del decreto-legge per un settore come quello dell'energia, a meno che non si presentino le emergenze di cui all'articolo 1 del decreto in esame che infatti le Regioni considerano come prese d'atto.

Il **Sottosegretario GALATI** prende atto delle osservazioni delle Regioni, confermando che il ricorso alla decretazione di urgenza è stato dettato dall'emergenza. Si impegna, inoltre, per quanto riguarda le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, tenuto conto dell’iter parlamentare del provvedimento, a recepire nel limite del possibile l’indicazione fornita.

Pertanto **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini di cui in premessa sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158. (All.24)**

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame due argomenti non all'ordine del giorno:

- “Legge n. 46/82. Attuazione dell'articolo 8 legge n. 273 del 14/12/2002”;
- “Legge n. 46/82. Attuazione dell'articolo 9 legge n. 273 del 14/12/2002”.

Il **Sottosegretario GALATI**, nel consegnare due note al riguardo (**All.25 e 26A**), rende noto che è stato concordato con le Regioni di porre all'esame della Conferenza i due argomenti, precisando che, per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 9 vi è il parere favorevole delle Regioni stesse, mentre, per l'altro provvedimento, vi è la richiesta dell'istituzione di un tavolo tecnico per evitare la “sponda” comunitaria e la tempistica che ne conseguirebbe.

Il **Ministro LA LOGGIA** precisa, in sintesi, che sull'articolo 9 viene espresso un parere favorevole; mentre, sull'articolo 8, si istituisce un tavolo tecnico e l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta.

Il **Presidente D'AMBROSIO** conferma che le Regioni esprimono parere favorevole sul provvedimento attuativo dell'articolo 9, mentre, relativamente a quello relativo all'articolo 8, concordano con la proposta di iscriverlo all'ordine del giorno della prossima seduta.

Pertanto, **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di destinazione delle risorse utilizzate per il finanziamento di programmi di innovazione tecnologica previsti dall'art.14 della legge 17 febbraio 1982, n.46, in attuazione dell'art.9 della legge 12 dicembre 2002, n.273, secondo quanto indicato nell'atto del Ministro delle attività produttive di cui all'Allegato sub A). (All.26)**

Il **Ministro LA LOGGIA**, stante l'assenza del rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali, propone di rinviare il punto 6) all'o.d.g. riprendendo la trattazione del **punto 2.12)** che reca: «Schema di decreto del

Ministro delle politiche agricole e forestali recante: “Criteri, modalità e procedure per l’attuazione dei contratti di filiera”, lasciato precedentemente in sospeso e cede la parola al Presidente della Regione Umbria, Maria Rita Lorenzetti.

Il **Presidente LORENZETTI** esprime, a nome delle Regioni, il parere favorevole. Pur tuttavia, per le Regioni che mantengono forti perplessità quali la Toscana e la Campania, chiede di conoscere se il Ministero dell’economia, rappresentato dal Vice Ministro Micciché, conferma la disponibilità in riferimento ai finanziamenti CIPE a poter utilizzare una parte di detti stanziamenti in modo da consentire un incremento della disponibilità a favore dei contratti di filiera.

Il **Vice Ministro MICCICHE’** conferma la disponibilità di fondi sugli stanziamenti destinati a tutte le leggi presenti nel fondo unico, compreso anche il contratto di filiera, fermo restando che le risorse saranno assegnate agli strumenti che funzionano, mentre gli altri potranno essere eliminati.

Il **Presidente LORENZETTI**, a nome delle Regioni, conferma il parere favorevole.

Pertanto **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto del **Ministro delle politiche agricole e forestali recante “Criteri, modalità e procedure per l’attuazione dei contratti di filiera”, nel testo trasmesso con nota prot. n. 35781 del 24 luglio 2003. (All.27)**

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all’esame il **punto 7)** all’o.d.g. che reca: “Proposta di schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente: Criteri di ripartizione tra le Regioni per l’anno 2003 delle risorse finanziarie individuate per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di agevolazioni alle imprese”.

Il **Presidente D’AMBROSIO** rileva che l’iter per l’espressione del parere è stato molto tormentato, tenuto conto che l’espressione del parere tra le Regioni era motivata dall’urgenza sulla quale, peraltro, nutre dubbi in considerazione del ritardo nell’iscrizione del punto all’ordine del giorno; esprime, per la Conferenza dei Presidenti, il parere favorevole delle Regioni alla proposta in esame con il dissenso delle Regioni: Sicilia, Lazio, Liguria e Sardegna.

Lascia poi la parola all'Assessore per gli affari istituzionali per le ulteriori osservazioni sul provvedimento da parte della Regione Lazio.

L'**Assessore ROBILOTTA** rileva che la questione in merito al ritardo nell'esame del provvedimento sia cosa diversa, facendo presente che i dissensi sui criteri di riparto erano stati già espressi sul provvedimento del 2001, inducendo le Regioni ad esprimere un parere favorevole con l'impegno a modificare i criteri. Successivamente, nel 2002, vi è stato l'impegno da parte del Governo ad aumentare i fondi e quello da parte delle Regioni a rivedere i criteri di riparto. Ciononostante, i criteri sono rimasti gli stessi, anche per il 2003, pur con il riconoscimento delle Regioni che i criteri stessi sono iniqui. Ora, si corre il rischio che tali criteri vadano a regime, a partire dal 2004. Ricorda poi che la Regione Lazio ha impugnato l'analogo provvedimento dello scorso anno, con ricorso al TAR.

Consegna, dunque, un documento (**All.28A**) sottoscritto dalle Regioni Lazio, Liguria, Sicilia, Sardegna e Abruzzo, con il quale si chiede di non emanare il provvedimento basato su detti criteri, ma di tenere conto anche del numero delle imprese presenti sul territorio.

Fa presente, infine, che, qualora si adotti tale provvedimento, la sua Regione lo impugnerà dinanzi al TAR, con richiesta di sospensiva ed, eventualmente, anche di fronte alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Il **Commissario CAPPUGI** fa presente che il problema della modifica dei criteri riguarda esclusivamente le Regioni.

Precisa, infatti, di avere sempre dimostrato la totale disponibilità a modificare tali criteri, ma la Conferenza dei Presidenti delle Regioni ha comunicato, anche quest'anno, la scelta di lasciare immutati i criteri di riparto.

L'**Assessore ROBILOTTA** concorda sul fatto che si tratta di questione che riguarda le Regioni; sottolinea la necessità che nel parere si tenga conto della non raggiunta unanimità da parte delle Regioni.

Fa presente che anche l'Amministrazione centrale deve considerare che sono cinque le Regioni che ritengono tali criteri iniqui, mentre, a verbale, viene riportato che le altre considerano i criteri stessi sbagliati, anche se ormai, per motivi di tempo, non si possono modificare.

Pertanto **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,**

- **PROPONE** al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, quanto segue, in conformità allo schema di decreto, che costituisce parte integrante del presente atto (All.1), recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni, per l'anno 2003, delle risorse finanziarie individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs n.112/98 in materia di agevolazioni alle imprese":

1. Per la ripartizione tra le Regioni delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di agevolazioni alle imprese, si applicano per l'anno 2003 i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001, citato in premessa.

2. Ai sensi del decreto legislativo 11 giugno 2002, n. 139, la quota indicata a favore della Regione Trentino Alto Adige prevista dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001, è ripartita nella proporzione del 47% alla provincia di Trento e del 53% alla provincia di Bolzano, nel rispetto dell'articolo 78 dello statuto speciale della medesima Regione.

3. Entro e non oltre il 30 settembre 2003, sulla base dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, è formulata una proposta definitiva di ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1. In mancanza della indicata proposta entro il predetto termine, per le successive ripartizioni si provvede ai sensi del presente decreto.

(All.28)

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 9.1)** all'o.d.g. il quale reca: «Proposta di assegnazione alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse del Fondo nazionale per la montagna relative all'anno 2003, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane"».

Il **Presidente D'AMBROSIO**, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole.

Pertanto **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di assegnazione alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse del Fondo nazionale per la montagna relative all'anno 2003, predisposta dal Ministero dell' economia e delle finanze nella tabella di riparto, allegato sub A di cui in premessa.
(All.29)

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 9.2)** all'o.d.g. recante: "Informativa sullo stato di attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 e semplificazione delle procedure".

Al riguardo, ritiene che ci si possa limitare ad assumere agli atti la sintesi delle decisioni assunte dal Comitato di sorveglianza del QCS 2000-2006 con tutti i relativi allegati.

Il **Presidente D'AMBROSIO** riferisce che l'assessore del Friuli-Venezia Giulia chiede che il nome della sua Regione venga riportato integralmente e non, come sembra essere stato fatto, solo come Regione Friuli.

Il **Ministro LA LOGGIA**, non essendovi osservazioni sull'argomento, pone, quindi, all'esame il **punto 9.3)** all'o.d.g. il quale reca: "Progetto monitoraggio" degli Accordi di Programma Quadro (APQ). Protocollo concernente il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro."

Il **Presidente D'AMBROSIO** rende noto che le Regioni esprimono avviso favorevole all'accordo con la raccomandazione al Ministero dell'economia e delle finanze di prevedere identici meccanismi di monitoraggio tra accordi di programma quadro e spesa dei fondi comunitari.

Il **Presidente LORENZETTI**, cogliendo l'occasione della presenza del Vice Ministro Miccichè, evidenzia una questione concernente gli accordi di programma quadro.

Ricorda che le risorse attribuite dal CIPE non possono essere spese se non attraverso gli accordi di programma quadro, salvo che sia prevista una deroga. Di conseguenza, le Regioni adottano le deliberazioni per destinare dette risorse, ma accade che trascorre quasi un anno di tempo dalla rimodulazione degli accordi di programma quadro esistenti alla definizione dei nuovi, attraverso un iter

burocratico costellato di lungaggini e con il timore di perdere le risorse a disposizione se non si procede rapidamente.

Evidenzia come, senza alcun avviso, vengano diminuite le risorse a disposizione, in una situazione che definisce “kafkiana”, in quanto, da una parte le Regioni provvedono a deliberare dando così avvio all’iter che ancora non produce risultati concreti, mentre, dall’altra parte, le Regioni medesime sono invitate a realizzare gli interventi, pena la decurtazione delle risorse, anche se non è imputabile loro il ritardo riferito agli accordi di programma, come previsto dal noto provvedimento cosiddetto “taglia spese”.

Si domanda se tale ritardo non sia dovuto alla mancanza di risorse per cui si procede lentamente al fine di determinare le condizioni di una diminuzione o di un “taglio” delle risorse stesse. In tal caso, ritiene che tale circostanza deve essere chiaramente resa nota in modo tale che le Regioni possano informare le proprie comunità che sono state assunte le decisioni in ordine alla destinazione di alcune risorse, quali strade, acquedotti, piani urbani complessi, programmi di edilizia antisismica, opere che non sono realizzate perché si rinvia di riunione in riunione.

Precisa di essere in grado di dimostrare, con adeguata documentazione, almeno relativamente alla sua Regione che sono trascorsi ben dieci mesi con l’effetto della mancata realizzazione delle opere e degli interventi e con il rischio anche del “taglio” delle risorse.

Lamentando la circostanza che non si comprende più cosa stia accadendo, chiede di accelerare i tempi e di conoscere le ragioni per cui non si riesce a chiudere la “partita” degli accordi di programma quadro, trattandosi oltretutto di rilevanti risorse che rischiano di rimanere virtuali.

Il Vice Ministro MICCICHE’ dichiara che il decreto cosiddetto “taglia spese” non riguarda gli accordi di programma quadro e i fondi delle aree sottoutilizzate e che, quindi, non è venuta meno alcuna risorsa.

Fa presente che esistono ormai da due anni dei meccanismi che stabiliscono i tempi di programmazione: tutte le Regioni hanno raggiunto, già l’anno scorso, il 60% della programmazione ed ora devono produrre il massimo sforzo per raggiungere il 100% entro la fine dell’anno 2003. In tal senso, afferma che quasi, se non tutte, le Regioni riusciranno a conseguire tale obiettivo.

Ritiene possibile che in qualche accordo di programma quadro possano sussistere problemi specifici, dei quali chiede di essere messo a conoscenza al fine di una maggiore rapidità delle operazioni, ma assicura che non esiste alcuna strategia attuata dal Governo per perdere del tempo ed evitare, quindi, di stanziare le risorse chiedendo pazienza dal momento che vi possono anche essere

momenti in cui si registra un ritardo di cassa, sul quale non ritiene dover dare spiegazioni, ma che non crede possa pregiudicare l'intero progetto.

Dichiara che, dal punto di vista dell'organizzazione e della tempistica degli stati di avanzamento degli APQ, le Regioni si sono dimostrate molto efficienti in quanto tutte stanno raggiungendo il livello previsto.

Il **Presidente LORENZETTI** puntualizza che gli interventi non possono essere realizzati senza risorse economiche.

Il **Ministro LA LOGGIA** si complimenta con le Regioni e, per queste ultime, con il Presidente Lorenzetti.

Il **Vice Ministro MICCICHE'** chiede che sia chiarita l'ultima parte dell'intervento del Presidente D'Ambrosio il quale ribadisce che le Regioni raccomandano al Ministero dell'economia e delle finanze di prevedere identici meccanismi di monitoraggio tra accordi di programma quadro e spesa dei fondi strutturali.

Chiarisce che per i fondi strutturali sono già previsti dei comitati di sorveglianza che svolgono detto lavoro. Ritiene, quindi, che, su di essi, quanto richiesto dalle Regioni comporterebbe una duplicazione inutile, probabilmente non gradita anche alla stessa Unione europea.

Ritiene, per quanto concerne gli accordi di programma quadro, che debbano essere previsti nell'ambito del suo Dicastero, dichiarandosi, però, d'accordo con l'eventuale istituzione di un Comitato tecnico con la partecipazione di rappresentanti delle Regioni.

Pertanto, **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito l'assenso del Governo e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,**

■ **SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO:**

“PROGETTO MONITORAGGIO”

Rafforzamento dei sistemi di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro

VISTO il parere positivo espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 aprile 2003 all'assegnazione di risorse per le aree sottoutilizzate ad azioni per il rafforzamento dei sistemi di

monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro e degli interventi cofinanziati con i fondi strutturali europei 2000-2006;

VISTA la delibera n. 17 adottata dal CIPE il 9 maggio 2003 di riparto delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il triennio 2003-2005, nella quale sono state destinate risorse al rafforzamento dei predetti sistemi di monitoraggio (punto 1.2);

Articolo 1 - COMITATO DI INDIRIZZO

1. E' istituito il Comitato di Indirizzo del "Progetto Monitoraggio" previsto al punto 1.2 della delibera CIPE del 9 Maggio 2003, n. 17, con il compito di promozione, orientamento e verifica degli indirizzi adottati dal Comitato tecnico di gestione del "Progetto Monitoraggio".

2. Il Comitato di Indirizzo è composto da 3 membri, uno dei quali nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed i rimanenti designati dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Il Comitato, di volta in volta, può essere integrato con i rappresentanti delle Amministrazioni competenti per materia.

3. Per l'espletamento dei compiti indicati al comma 1 il Comitato di Indirizzo si avvale del supporto del Direttore Generale del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese.

Articolo 2 - COMITATO DI GESTIONE "MONITORAGGIO APQ"

1. E' istituito il Comitato di Gestione Monitoraggio APQ (CGM) al fine di dare attuazione alle iniziative per il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di programma quadro (APQ), approvate dal CIPE con delibera n. 17 del 9 maggio 2003, secondo le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni del 15 aprile 2003.

2. Il CGM è composto da 9 membri. Il Direttore Generale del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale del DPS ne è membro di diritto e lo presiede. Tre componenti sono designati dal medesimo DPS e cinque, in rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono nominati dal

Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Articolo 3 - ATTRIBUZIONI DEL CGM

Il CGM svolge i seguenti compiti:

I. definisce gli indirizzi e gli obiettivi del “Progetto monitoraggio”, coerentemente con quanto già disposto dalla delibera CIPE n. 17/2003;

II. definisce e cura le attività tecniche ed amministrative connesse all'affidamento ed alla verifica dell'attuazione delle attività di: “Valutazione del funzionamento del sistema di monitoraggio degli APQ”;

“Predisposizione di un Piano d'Azione, secondo principi di semplificazione e razionalizzazione funzionali a garantire tempestività, continuità, completezza e affidabilità dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio”;

III. adotta, ai sensi della delibera CIPE n. 17/2003, punto 1.2.2 ed ai fini della predisposizione del Piano d'Azione, tutte le iniziative utili per favorire il coinvolgimento delle Amministrazioni regionali e centrali interessate dal sistema di monitoraggio;

IV. verifica il rispetto del requisito sub lettere a) e b) del punto 1.2.4 della delibera CIPE n. 17/2003 ai fini della proposta dell'accesso alla riserva premiale di cui al medesimo punto 1.2.4 da parte di ogni Regione e Provincia Autonoma da sottoporre all'approvazione della Conferenza Stato-Regioni;

V. adotta un regolamento interno con il quale sono specificate le regole di funzionamento nonché i compiti e l'organizzazione della Segreteria Tecnica di cui al successivo articolo 4;

VI. predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento delle attività del “Progetto Monitoraggio”. La relazione viene inviata al CIPE e alla Conferenza Stato-Regioni. I contenuti della stessa relazione vengono esaminati in un Seminario

tecnico annuale riservato alle amministrazioni coinvolte nel sistema di monitoraggio e organizzato dal CGM;

VII. svolge tutti gli altri compiti necessari al coordinamento e all'attuazione del "Progetto Monitoraggio".

Articolo 4 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DI SEGRETERIA

1. Il supporto amministrativo è fornito da una Segreteria Tecnica che opera nell'ambito del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese.

2. I componenti della Segreteria Tecnica sono nominati dal Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese e possono percepire una indennità. La Segreteria Tecnica è coordinata da un dirigente del medesimo Servizio e si potrà avvalere di esperti esterni secondo le modalità approvate dal CGM.

3. Alla Segreteria Tecnica, per lo svolgimento dei propri compiti, è destinata una quota di 300.000 euro annue a valere sulle risorse destinate al finanziamento delle attività sub lettere a) e b) di cui al punto 1.2.3 della delibera CIPE n. 17/2003.

Articolo 5 - ATTRIBUZIONE RISORSE PER L'ASSISTENZA TECNICA

1. In fase di prima attuazione, le risorse destinate all'assistenza tecnica sono attribuiti alle Regioni sulla base dei criteri di cui all'allegato 1 della delibera CIPE n. 17/2003 previa approvazione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, di un documento di linee guida elaborato in partenariato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Regioni.

Articolo 6 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Al fine di assicurare il tempestivo avvio operativo del "Progetto Monitoraggio", le Amministrazioni interessate designano i membri del CGM entro 30 giorni dalla approvazione del presente accordo. La prima riunione del CGM è convocata dal Presidente del Comitato,

con il supporto della Segreteria Tecnica di cui al precedente articolo 4, non appena formalizzata la designazione di almeno il 51% dei previsti componenti. All'ordine del giorno di tale riunione verrà posta l'approvazione del regolamento di cui al precedente articolo 2, comma 1, punto V.
(All.30)

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 10.1)** all'o.d.g. recante: "Disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159 recante: "Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo".

Il **Presidente D'AMBROSIO** esprime il parere favorevole delle Regioni sul provvedimento in esame.

Pertanto, **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159 recante: "Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo".
(All.31)

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 10.2)** all'o.d.g. il quale reca: "Schema di decreto legislativo recante norme di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3."

L'**Assessore BISSONI** dichiara che le Regioni hanno avuto già modo di esporre al Ministro della salute le proprie valutazioni sullo schema di decreto legislativo e che, dalla risposta che il Ministro ne darà, si riservano di esprimere o meno il parere.

Esponde brevemente i seguenti punti ritenuti pregiudiziali:

- la natura giuridica degli IRCSS;
- il riequilibrio della rappresentanza delle Regioni negli organi previsti nelle istituende fondazioni;
- la natura delle modalità di organizzazione e funzionamento degli IRCSS non trasformati in fondazioni;
- la copertura a carico dello Stato dei disavanzi maturati dagli IRCSS a decorrere dall'esercizio finanziario 2001;

- la definizione degli aspetti relativi ai rapporti del personale del settore.

Osserva, infine, che vi sono altri punti di minore rilevanza, precisando che dalla risposta del Governo sui citati cinque punti, ritenuti essenziali, deriva la disponibilità delle Regioni ad esprimere un parere sul provvedimento in esame. Consegna, al riguardo, un documento **(All.32A)**

Il **Ministro SIRCHIA** dichiara che il documento presentato dalle Regioni è stato oggetto di attenta valutazione in sede ministeriale, e quindi di discussione con alcuni rappresentanti delle Regioni. Dichiara di accogliere i punti proposti ad eccezione di quelli riferiti ai punti C) e D). A suo avviso, infatti, entrambi i punti riguardano materia al di fuori della delega legislativa, se accolti, così come formulati dalle Regioni.

In particolare, per quanto riguarda il punto C osserva che le disposizioni relative dello schema in esame formeranno oggetto di un successivo provvedimento legislativo anche tenendo conto di quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n.131.

Per quanto riguarda il punto D, relativi agli aspetti finanziari, dichiara di condividere la necessità di procedere, d'intesa con le Regioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della soluzione del problema.

L'**Assessore BISSONI** dichiara, data la positiva apertura e le risposte fornite dal Ministro Sirchia sui punti ritenuti pregiudiziali all'espressione del parere, che tale parere viene reso dalle Regioni.

Afferma, per quanto concerne il punto sui disavanzi degli IRCCS che le Regioni ritengono indispensabile, dopo questa fase di istruttoria della quale il Ministro alla salute intende farsi carico, che la questione venga iscritta come punto specifico all'ordine del giorno della Conferenza e che, in quella sede, il Governo comunichi con quali modalità intenda procedere in ordine a quanto sottoscritto con l'accordo dell'8 agosto 2001 con specifico riferimento agli IRCCS in quanto non si può avviare una fase nuova senza avere risolto i problemi pregressi.

Per quanto riguarda il punto relativo agli IRCCS che non si trasformano in Fondazioni, le Regioni prendono atto dell'impegno del Ministro a non esercitare la delega al riguardo.

Dichiara, infine, che il parere delle Regioni resta, comunque, negativo, in considerazione della posizione chiara rispetto alla delega, ma in tal modo, con l'espressione del parere, il Governo potrà assumere le proprie decisioni.

Il **Ministro LA LOGGIA** dichiara che entrambe le posizioni vengono riportate a verbale con l'espressione finale del parere negativo delle Regioni.

Propone, qualora il Ministro Sirchia sia d'accordo, che nella seduta del 9 settembre riferisca sulla domanda che gli è stata posta in ordine ai disavanzi da parte delle Regioni, a dimostrazione che, prima di quella data si sarà svolta una trattativa con il Ministro dell'economia, precisando che, diversamente, la risposta potrà anche intervenire nella seduta successiva.

Il **Ministro SIRCHIA** conviene che è più opportuno pensare ad una successiva seduta.

Il **Ministro LA LOGGIA** osserva che nel documento presentato dalle Regioni sono riportate numerose proposte di emendamento allo schema di decreto legislativo e, pertanto, propone una verifica dell'accoglimento da parte del Ministro della salute.

Passa all'elenco dei singoli punti e sui punti 1, 2, 3 e 4 acquisisce l'avviso favorevole del Ministro Sirchia, che dichiara di non accogliere il punto 5, relativo all'articolo 4 dello schema di decreto, in quanto coincidente con il contenuto del punto C) che ha già dichiarato di non condividere.

Dichiara di acquisire l'avviso favorevole del Ministro Sirchia anche sul punto 6 (articolo 5), punto 7 (articolo 6), punto 8 (articolo 7), punto 9 (articolo 8).

Il **Ministro SIRCHIA**, sul punto 10 (articolo 9), precisa che il comma 2 riferito ai disavanzi non può essere accolto per quanto sopra dichiarato con riferimento alla lettera D) dei punti ritenuti pregiudiziali.

Il **Ministro LA LOGGIA** dà lettura della proposta di emendamento delle Regioni: «Si propone di sopprimere il comma 2 e di sostituirlo con il seguente “attività assistenziale attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale finanziata a prestazione dalla Regione competente per territorio in base ai tetti di spesa e ai volumi di attività previsti dalla programmazione regionale”».

Il **Ministro SIRCHIA** ne propone la seguente riformulazione. “Finanziati [...] dalla Regione”, non “a prestazione”.

L'**Assessore BISSONI** chiede di conoscere le preoccupazioni del Ministro della salute in ordine a tale proposta, dichiarando che le Regioni sono d'accordo con il subemendamento avanzato dal Ministro stesso: “Nonché sulla base di funzioni definite dalle Regioni”.

Il **Ministro LA LOGGIA** attesta che la proposta di emendamento delle Regioni all'articolo 9, comma 2 è integrata dal suddetto periodo (*trascritto sul*

documento consegnato dalle Regioni, n.d.r.) e chiede conferma del non accoglimento da parte del Ministro della salute dell'ulteriore emendamento proposto dalle Regioni al comma 4 dell'articolo 9: «Si propone di aggiungere al comma 4 “che definisca la competenza dei pagamenti di eventuali disavanzi”».

L'**Assessore BISSONI** dichiara che non si tratta di un punto irrinunciabile per le Regioni, ma precisa anche che, in tale sede, non si tratta di disavanzi pregressi, bensì di disavanzi futuri, di quelli cioè che dovranno essere imputati alle Fondazioni che verranno istituite.

Il **Ministro SIRCHIA**, stante la precisazione dell'Assessore Bissoni, dichiara di accogliere la proposta di cui all'articolo 9 comma 4.

Il **Ministro LA LOGGIA** chiede al Ministro Sirchia conferma dell'accoglimento delle ulteriori proposte di emendamento.

Il **Ministro SIRCHIA** dichiara di accogliere tutte le proposte ulteriori al punto 11 (articolo 10); al punto 12 (articolo 12); al punto 13 (articolo 13): «Al comma 3 dopo “Ministro della salute” aggiungere “d'intesa con la Regione”»; al punto 15 (articolo 17), mentre non accoglie la proposta relativa al punto 14 (articolo 15).

L'**Assessore BISSONI** richiama altri punti pregiudiziali, richiamati nel documento consegnato, che non hanno trovato direttamente spazio nella discussione e che il Ministro in tale sede ha accolto, come ad esempio la denominazione degli Istituti di interesse nazionale.

Il **Ministro LA LOGGIA** chiede di potere acquisire su questi ulteriori punti una nota del Ministro Sirchia.

L'**Assessore BISSONI** precisa che, nel suo intervento, il Ministro La Loggia, in realtà, ha richiamato solo i punti A),B),C), ritenuti pregiudiziali, ma che vi erano altre questioni pregiudiziali, non tutte ricomprese negli emendamenti.

Il **Ministro LA LOGGIA** chiede allora conferma al Ministro Sirchia dei singoli punti A),B),C),D) ed E). Chiede conferma del punto A).

Il **Ministro SIRCHIA** ne dichiara l'accoglimento.

Il **Ministro LA LOGGIA** chiede conferma del punto B).

Il **Ministro SIRCHIA** ne dichiara l'accoglimento.

Il **Ministro LA LOGGIA** chiede conferma del punto C).

Il **Ministro SIRCHIA** ne dichiara il non accoglimento.

Il **Ministro LA LOGGIA** chiede conferma del punto D)).

Il **Ministro SIRCHIA** ne dichiara il non accoglimento.

Il **Ministro LA LOGGIA** chiede conferma del punto E).

Il **Ministro SIRCHIA** ne dichiara l'accoglimento.

Pertanto, **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ESPRIME PARERE NEGATIVO sullo schema di decreto legislativo recante norme di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei termini di cui in premessa. (All.32)**

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 10.3)** all'o.d.g. il quale reca: "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori".

Il **Presidente GHIGO** esprime il parere negativo delle Regioni, in relazione allo strumento giuridico del regolamento previsto nella legge n. 3/2003, chiedendo la modifica legislativa del comma 2 dell'art. 51 della suddetta legge, tesa all'abrogazione della previsione del regolamento stesso.

Dichiara altresì che, nel rendere il parere, le Regioni presentano una proposta di disciplinare tecnico, di cui al documento che consegna **(All.33A)**.

Pertanto, **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ESPRIME PARERE NEGATIVO sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di attuazione**

**dell'articolo 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n.3 in materia di tutela della salute dei non fumatori”, con le considerazioni di cui in premessa.
(All.33)**

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 10.4)** all'o.d.g. il quale reca: “Schema di accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all'articolo 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.”

Il **Presidente GHIGO** esprime l'avviso favorevole delle Regioni.

Il **Ministro LA LOGGIA** comunica che in data odierna è pervenuta una nota, riferita al provvedimento in esame, dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e finanze di cui dà lettura : “In riferimento allo schema di accordo indicato in oggetto [...] nell'esprimere parere favorevole al suddetto accordo si segnala la necessità di inserire nel preambolo dello schema in esame il richiamo all'art. 51, comma 8, della predetta legge n. 3/2003”.

Chiede alle Regioni se ne condividano i contenuti.

Il **Ministro SIRCHIA** precisa che si tratta di non prevedere maggiori oneri a carico dello Stato.

Il **Ministro LA LOGGIA** osserva che saranno quindi a carico delle Regioni e prende atto dell'assenso all'accordo con la precisazione richiesta all'articolo 51, comma 8.

Pertanto, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, acquisito l'assenso del Governo e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati:**

CONSIDERATO che il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura nei Paesi sviluppati e rappresenta, pertanto, uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale;

CHE la promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco restano, pertanto, obiettivi prioritari delle politiche sanitarie anche del nostro Paese, in quanto la prevalenza dei fumatori e l'incidenza delle patologie fumo-correlate sono ancora troppo elevate e i progressi nella riduzione del consumo del tabacco sono ancora deludenti;

RITENUTO che lo Stato e le Regioni reputano necessario, nell'ambito delle reciproche competenze a livello centrale e territoriale, determinare e sviluppare un approccio globale alle problematiche connesse al consumo di tabacco, comprendente:

- interventi informativi ed educativi di promozione della salute e di stili di vita sani;
- offerta di cure e sostegno ai fumatori per la disassuefazione;
- norme restrittive per il controllo del fumo di tabacco negli ambienti pubblici e di lavoro e disposizioni per la regolamentazione della pubblicità e dell'accesso ai minori ai prodotti del tabacco;

CONSIDERATO che la predisposizione di locali per fumatori non è considerata dalla legge adempimento obbligatorio, mentre è obbligatorio il divieto di fumo in tutti i locali contemplati dalla legge;

PRESO ATTO che la normativa di recente approvata, che estende il divieto di fumare in particolare, ma non esclusivamente, ai luoghi di lavoro ed agli esercizi di ristorazione, appare in linea con gli orientamenti internazionali in materia di tutela della salute pubblica; anche in considerazione della Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha tra i suoi obiettivi la protezione dall'esposizione al fumo passivo;

PRESO ATTO che il Ministero della salute e le Regioni curano l'informazione ai cittadini, nelle forme ritenute più opportune e concordate, delle particolari procedure definite a livello regionale; tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si conviene quanto segue:

1. I locali riservati ai fumatori sono contrassegnati come tali e sono realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare, da idonee barriere fisiche.
2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una adeguata portata d'aria di ricambio supplementare.

3. I locali per fumatori, quando in uso, devono essere mantenuti in depressione in modo tale da garantire che la direzione del flusso d'aria sia costantemente **orientata** verso i suddetti locali.

4. Permane il divieto di fumo in presenza di un unico locale e di impossibilità di assicurare idonea separazione degli ambienti come previsto al punto 1.

5. In caso di guasto dell'impianto di ventilazione, non è consentito fumare nei locali destinati ai fumatori.

6. I locali per fumatori sono contrassegnati da idonei cartelli, adeguatamente visibili, e da altri che segnalano eventuali guasti all'impianto di ventilazione.

7. Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati idonei cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto.

(All.34)

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 10.5)** all'o.d.g. il quale reca: "Schema di accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici."

Il **Presidente GHIGO** esprime l'avviso favorevole delle Regioni all'accordo.

Pertanto, **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, acquisito l'assenso del Governo e delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano**

- **SANCISCE** tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati:

CONSIDERATO l'aumento percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'ISTAT per gli anni 1996-2001, stimato al 15%;

CONSIDERATO l'aumento del costo del lavoro del settore sanitario negli anni 1996-2002;

CONSIDERATA la necessità, ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza nazionale di sangue e di plasma, di provvedere a sostenere le iniziative delle Associazioni e Federazioni di volontariato del sangue volte ad aumentare il numero dei donatori e delle donazioni;

RITENUTO importante il ruolo delle Associazioni e delle Federazioni di volontariato al fine di garantire l'autosufficienza nazionale per raggiungere la quale è necessario l'impegno a che tutte le possibili donazioni siano rese usufruibili a livello territoriale;

TENUTO CONTO che il prezzo unitario di cessione del sangue è stato rivisto da ultimo con il precitato decreto ministeriale 5 novembre 1996 e che si ritiene necessario aggiornare tale prezzo, che le Regioni si impegnano, per gli scambi interregionali, a recepire con propri provvedimenti;

tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il prezzo unitario di scambio del sangue e degli emocomponenti a livello nazionale per gli scambi interregionali tra Servizi sanitari pubblici viene, in via transitoria, adeguato sulla base di una rivalutazione dei costi, in precedenza definiti dal decreto ministeriale 5 novembre 1996. Per quanto attiene gli scambi intraregionali il prezzo è fissato da appositi provvedimenti regionali, tenuto conto dei contenuti del piano sangue delle singole Regioni.

Considerata la necessità di sostenere, ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza nazionale del sangue e del plasma, le iniziative delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue, la rivalutazione opera sulla voce "costi per le attività associative". Tale rivalutazione prevede un limite di riconoscimento sul valore tariffario del citato decreto ministeriale 5 novembre 1996, così articolato: non inferiore al 17 % nel 2003, al 20% per l'anno 2004 e al 25% per l'anno 2005; essa è determinata sulla base dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività, calcolato dall'ISTAT per gli anni 1996-2002. Inoltre, all'interno della voce "Costi per l'attività di raccolta", definito nell'allegato B del decreto ministeriale 22 novembre 1993, il presente accordo provvede anche all'aggiornamento dei costi per il personale e l'assicurazione di responsabilità civile, sulla base dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività calcolato dall'ISTAT per gli anni 1996-2002.

Fermo restando l'aggiornamento delle quote di rimborso alle Associazioni in misura non inferiore a quanto stabilito al comma 2, in sede regionale possono essere stipulati accordi che prevedono ulteriori

specifici incrementi per le attività miranti alla sensibilizzazione alla donazione e alla promozione del dono del sangue.

Articolo 2

Il prezzo unitario di scambio del sangue, di cui al comma 1 dell'art. 3, rappresenta il tetto massimo dei costi complessivi attribuibili per tutte le attività di produzione degli emocomponenti così determinate:

promozione della donazione, sostenuta dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue;

raccolta del sangue e componenti, eseguita dal servizio trasfusionale e in parte dalle Associazioni dei donatori di sangue, in via convenzionale; scomposizione, trasformazione e qualificazione biologica degli emocomponenti, effettuata dal servizio trasfusionale.

Le Regioni e le Province Autonome, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, definiscono e stipulano specifici accordi con le Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue, presenti sul proprio territorio per gli scopi di cui al comma 2 dell'art. 1.

Le Regioni e le Province Autonome, in sede di auto coordinamento, effettuano il monitoraggio sull'attuazione e sui motivi della eventuale non attuazione degli accordi da parte delle singole Regioni con le Associazioni, a garanzia della autosufficienza regionale e nazionale.

Le Regioni contestualmente alla stipula del presente Accordo si impegnano ad adottare sistemi di contabilità analitica per quantificare i costi di produzione degli emocomponenti.

Le Regioni si impegnano a raccogliere tutto il sangue messo a disposizione dai donatori.

Articolo 3

Il prezzo complessivo, per le unità di emazie concentrate, prodotte da sangue intero raccolte in sacca multipla con soluzione additiva di 450 ml +/- 10% e classificata, è pari ad Euro 153.

Nel prezzo della tariffa di scambio non è compreso il prezzo di "movimentazione emocomponenti" che comprende:

-una quota relativa ai costi di confezionamento dell'imballaggio, comprensivo dei costi delle dotazioni che garantiscano il rispetto delle normative vigenti sul trasporto di emocomponenti;

-una quota relativa al costo di trasporto, computata sui costi di logistica più rapidi e convenienti, tenuto conto della deteriorabilità dei prodotti, e, comunque, concordata tra la struttura trasfusionale cedente e quella acquirente.

I costi definiti connessi con la "movimentazione emocomponenti" sono a carico della struttura trasfusionale acquirente.

Il prezzo di scambio del sangue stabilito con il presente Accordo è sottoposto a verifica allo scadere di un anno a far data dalla sua stipula.

Articolo 4

Il prezzo unitario del sangue e degli emocomponenti negli scambi interregionali tra Servizi sanitari pubblici su tutto il territorio nazionale viene definito nella tabella di cui all'Allegato 1.

Il prezzo degli emocomponenti, contrassegnati con asterisco nella tabella di cui all'Allegato 1, comprendono la quota per la ricerca di HCV (virus epatite C) mediante NAT (test amplificazione acidi nucleici).

Articolo 5

1.All'attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'Accordo dell'8 agosto 2001, come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002 e 2003 e nei limiti e in coerenza dei programmati Livelli Essenziali di Assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive integrazioni".

Allegato 1

Emocomponenti	Tariffa
Concentrato eritrocitario (280 ml +/- 20%) (*)	153,00
Concentrato eritrocitario da prelievo multicomponente(*)	210,00
Plasma fresco congelato (congelato entro 6 ore dal prelievo) (250 ml +/- 20%)	20,00
Unità di plasma da aferesi (non inferiore a 500 ml)(*)	161,00
Unità di plasma da prelievo multicomponente (non inferiore a 300 ml)	52,00
Concentrato piastrinico da singola unità (0,6 x 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)	23,00
Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat (2,5 x 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)	115,00
Concentrato piastrinico da aferesi (3 x 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)(*)	438,00
Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente (2 x 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)(*)	288,00
Concentrato granulocitario da aferesi (1 x 10 elevato alla decima potenza granulociti)(*)	468,00
Concentrato di cellule staminali da aferesi (incluso il conteggio delle cellule staminali in citofluorimetria)	640,00
Concentrato di cellule staminali da cordone ombelicale	17,00
Crioprecipitato (contenuto minimo di fattore VIII pari a 100 UI)	37,00
Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità	70,00
Maggiorazioni	Tariffa
Cessione concentrati eritrocitari di gruppo 0 Rh negativo per scorte ed emergenze	15,00

Rimozione del buffy-coat per unità	5,00
Deleucocitazione mediante filtrazione in linea	40,00
Deleucocitazione mediante filtrazione fuori linea (per ogni filtro impiegato)	50,00
Procedura completa congelamento/scongelo cellule (eritrociti o piastrine)	280,00
Criopreservazione cellule staminali da aferesi	510,00
Lavaggio cellule manuale	41,00
Lavaggio cellule con separatore	80,00
In attivazione virale del plasma (250 ml +/- 20%)	60,00
Irradiazione	38,00

**(*) emocomponenti su cui viene “caricato” il costo della qualificazione delle indagini di laboratorio, incluso il NAT testing.
(All.35)**

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all’esame il **punto 10.6)** all’o.d.g. il quale reca: “Schema di accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero della salute, dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.”

Il **Presidente GHIGO** esprime il parere favorevole delle Regioni all’accordo.

Pertanto, **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito l’assenso del Governo e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano**

- **SANCISCE il seguente accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano:**

CONSIDERATO il nuovo assetto costituzionale delle autonomie, delle fonti e dei rispettivi limiti di competenze, determinato a seguito della

revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, che implica una nuova attribuzione di funzioni in materia di accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, allo Stato, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, da cui deriva che al livello della contrattazione nazionale spetta definire le garanzie per i cittadini e per gli operatori, ed alle Regioni spetta la definizione degli istituti contrattuali e le funzioni di indirizzo e coordinamento per il livello aziendale;

CONSIDERATO che deve comunque essere consentito alla singola Regione concordare altre forme sperimentali di rapporto, nel rispetto dei livelli di finanziamento previsti dall'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001;

RITENUTO di valutare le principali normative di riferimento del settore per verificare quali siano i vincoli sostanziali e procedurali da considerare non più cogenti e pertanto superabili in sede di definizione del nuovo procedimento di contrattazione collettiva relativo agli accordi con il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, al fine di dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002, n.289, nella parte presa qui in considerazione;

Si conviene quanto segue

**Articolo 1
(Delegazione di parte pubblica)**

La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli Accordi Collettivi Nazionali con il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è costituita dalla Struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (di seguito denominata "Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati - SISAC"), di cui all'art.52, comma 27, della legge 23 dicembre 2002, n.289, composta dai rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, un

rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designato dai rispettivi Ministri.

Le modalità operative per il funzionamento della SISAC sono definite dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

**Articolo 2
(Sede della delegazione)**

La delegazione ha sede presso la segreteria della SISAC.

**Articolo 3
(Parte sindacale)**

La parte sindacale è costituita dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria individuate in base al criterio, determinato dalle disposizioni vigenti, della consistenza associativa rilevata dalla SISAC in collaborazione con il Ministero della salute.

**Articolo 4
(Poteri di indirizzo nei confronti della SISAC)**

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano esercitano il potere di indirizzo nei confronti della SISAC attraverso il comitato di settore del comparto sanità previsto dal comma 1 dell'art.41 del d.lgs 30 marzo 2001, n.165, alla cui disciplina fa rinvio la citata legge n.289/2002.

**Articolo 5
(Procedimento di contrattazione collettiva)**

Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dal comitato di settore del comparto sanità prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale della SISAC. Gli atti di indirizzo sono sottoposti, nei limiti stabiliti dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante "Modifiche al

titolo V della parte seconda della Costituzione”, al Governo che, nei termini fissati dall’articolo 47, comma 1 del d.lgs n.165/2001, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene gli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

La SISAC informa costantemente il comitato di settore del comparto sanità e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

Raggiunta l’ipotesi di accordo siglata dalla delegazione di parte pubblica e dai sindacati, la SISAC acquisisce il parere favorevole del comitato di settore del comparto sanità sul testo e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore del comparto sanità esprime, con gli effetti di cui al precedente articolo 4, il proprio parere entro trenta giorni dalla comunicazione della SISAC.

Acquisito il parere favorevole sull’ipotesi di accordo, nei tre giorni successivi la SISAC trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti certifica l’attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni e con il Ministro dell’economia e finanze. Gli esperti sono nominati prima che l’ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.

La Corte dei conti delibera nei termini fissati dal comma 5 dell’art.47 del d.lgs n.165/2001, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L’esito della certificazione viene comunicato dalla Corte dei conti alla SISAC, al comitato di settore del comparto sanità e al Governo. Se la certificazione è positiva, l’ipotesi di accordo collettivo è oggetto d’intesa nella Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs n.281/97.

Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, la SISAC, sentito il comitato di settore del comparto sanità, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le

iniziative assunte dalla SISAC in seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi nei termini fissati dal comma 7 dell'art.47 del d.lgs n.165/2001, decorsi i quali l'ipotesi di accordo collettivo è oggetto d'intesa nella Conferenza Stato-Regioni, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente.

Gli accordi collettivi nazionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 6

(Interpretazione autentica degli accordi collettivi nazionali)

Quando insorgano controversie sull'interpretazione degli accordi collettivi nazionali, la SISAC e le organizzazioni sindacali che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui al precedente art. 5, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza dell'accordo.

(All.36)

Il Ministro LA LOGGIA pone all'esame il punto 10.7) all'o.d.g. il quale reca: «Schemi di decreti relativi ai seguenti medicinali: RAPAMUNE, VALCYTE, DARILIN, MOASAN, MOASANAX, LODOZ, ENTACT, CIPRALEX, LANTUS, PROTOPIC, COPEGUS, FLUNISOLIDE, GIVAIR, DIESAN, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-ter del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.»

Il Presidente GHIGO esprime il parere favorevole delle Regioni sugli schemi di decreti.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sugli schemi di decreto relativi alle seguenti specialità medicinali: **RAPAMUNE, VALCYTE, DARILIN, ENTACT, CIPRALEX, LANTUS, PROTOPIC, COPEGUS**, trasmessi dal Ministero della salute con nota del 4 luglio 2003.
(All.37)
- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sugli schemi di decreto relativi ai seguenti medicinali: **MOASAN, MOASANAX, LODOZ, FLUNISOLIDE, GIVAIR, DIESAN**, trasmessi dal Ministero della salute con nota del 4 luglio 2003.
(All.38)

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 10.8)** all'o.d.g. il quale reca: "F.S.N. 2002 - Fondo per il trattamento di fine rapporto al personale dipendente degli II.ZZ.SS."

Il **Presidente GHIGO** esprime l'avviso favorevole delle Regioni all'intesa..

Pertanto, **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, acquisito l'assenso del Governo e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano**

- **ESPRIME INTESA** sulla proposta del Ministero della salute per il Fondo per il trattamento di fine rapporto al personale dipendente degli II.ZZ.SS, a valere sul F.S.N. 2002, trasmessa dal Ministero della salute con nota del 16 giugno 2003.
(All.39)

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 10.9)** all'o.d.g. il quale reca: "F.S.N. 2003: finanziamento borse di studio in medicina generale, 2° annualità biennio 2001-2003, bando D.M. 31/5/2001."

Il **Presidente GHIGO** esprime l'avviso favorevole delle Regioni all'intesa.

Pertanto, **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, acquisito l'assenso del Governo e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano**

- **ESPRIME INTESA** sulla proposta del Ministro della salute per il finanziamento borse di studio in medicina generale, 2° annualità biennio 2001 - 2003, bando D.M. 31/5/2001, a valere sul F.S.N. 2003, trasmessa con nota del 16 giugno 2003 di cui all'allegato sub A).
(All.40)

Il **Ministro LA LOGGIA** propone l'esame della seguente proposta non all'ordine del giorno: "Schema di accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005".

Il **Presidente GHIGO** esprime l'avviso favorevole delle Regioni all'accordo.

Pertanto, **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, acquisito l'assenso del Governo e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano**

- **SANCISCE** tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati:

CONSIDERATO

CHE, il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 si inserisce nel nuovo contesto istituzionale scaturito dalla legge costituzionale n. 3/2001 e dalle conseguenti modifiche al Titolo V della Costituzione, per ciò che attiene le definizioni dei livelli essenziali di assistenza e la materia della tutela dei diritti dei cittadini alla salute;

CHE, in particolare, il Piano si pone da un lato come conferma dell'impianto universalistico che, in applicazione dell'articolo 32 della Costituzione, ha portato alla costruzione del Servizio Sanitario Nazionale, dall'altro come strumento condiviso per agevolare il passaggio al federalismo in campo sanitario, tenendo conto del nuovo contesto istituzionale ma anche del quadro demografico ed epidemiologico nazionale;

CHE, in tale contesto, il Piano nazionale per la salute vede impegnati lo Stato e le Regioni in azioni concertate e coordinate che possono generare programmi specifici che impegnano i diversi attori

istituzionali che concorrono con le proprie attività a promuovere e tutelare lo stato di salute;

CHE, per garantire tale ambito di coordinamento tra Stato e Regioni, nel quadro del federalismo sanitario, si ritiene utile con il presente accordo tener conto di quattro dimensioni collaborative che consentono, alla luce degli obiettivi strategici e generali già individuati dal PSN, di precisare obiettivi specifici e implementare politiche di intervento di comune interesse.

Le quattro dimensioni collaborative riguardano:

L'opportunità di stringere accordi specifici sui singoli aspetti del PSN, la cui attuazione richiede un'azione concertata per realizzare sinergie tra funzioni e compiti statali e funzioni e compiti regionali.

L'opportunità che le Regioni individuano di darsi linee guida comuni per la trattazione di tematiche che, pur afferendo alla loro piena autonomia, vengono ritenute, nell'attuale fase, meglio affrontabili attraverso la condivisione di alcuni aspetti regolatori.

La definizione di aree di sperimentazione organizzativa generatrici di modelli che, una volta validati, possono essere messi a disposizione di tutte le realtà regionali che ne valutano l'applicabilità ai propri sistemi socio-sanitari.

La crescente rilevanza del contesto europeo, sia in riferimento al recepimento delle direttive comunitarie, che in relazione ai nuovi scenari che tendono a delinarsi con la mobilità dei pazienti tra i diversi Stati e il conseguente confronto e competizione del sistema italiano con i sistemi sanitari degli altri Paesi.

Le quattro dimensioni collaborative sopra delineate sono concretamente declinate attraverso la trattazione dei singoli punti su cui si articola il presente accordo.

Priorità 1 - Lo sviluppo della politica dei Livelli Essenziali di Assistenza

Lo sviluppo della politica dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nel rispetto dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, come definiti dal DPCM 29 novembre 2001 che elenca le prestazioni erogate dal

Servizio Sanitario Nazionale, deve affrontare anche la definizione di standard di quantità e di qualità delle prestazioni, in relazione a parametri di struttura, organizzazione e funzione, per dimensionare correttamente sia l'offerta di servizi che la domanda di prestazioni, nel rispetto dei criteri di appropriatezza.

La situazione complessiva a livello nazionale è caratterizzata da una grande variabilità sia tra le realtà regionali che tra settori erogativi dei LEA. In alcune aree del Paese e/o in alcuni settori erogativi si assiste ad un'offerta sovra-dimensionata di servizi che comporta uno spreco di risorse ed una diminuzione del livello qualitativo. In altre aree del Paese e/o in altri settori erogativi si assiste invece ad un insufficiente quadro strutturale dell'offerta che costituisce una concausa della formazione delle liste di attesa, insieme al mancato governo dell'appropriatezza della domanda e del suo volume. Il bilanciamento tra l'offerta e la domanda è necessario per consentire un migliore governo della spesa e ridurre le liste d'attesa.

In materia di liste di attesa va rilanciato l'impegno per una piena attuazione in tutte le realtà regionali dell'accordo Stato Regioni del 14 febbraio 2002, ricordando in particolare, sul versante della domanda, le iniziative per favorire una sempre maggiore appropriatezza da parte dei medici prescrittori, e, sul versante dell'offerta, un più finalizzato utilizzo della libera professione dei sanitari, l'attribuzione alle *équipes* sanitarie di forme di incentivazione, l'impiego di personale aggiuntivo assunto con contratto di collaborazione professionale e adeguati strumenti di flessibilità.

La definizione condivisa di appropriati indicatori, la codifica in modo univoco delle prestazioni e la revisione dei nomenclatori e dei DRG contribuirà all'adeguato monitoraggio dell'applicazione dei LEA.

Ambiti specifici di collaborazione per i prossimi tre anni

Sviluppare un sistema di indicatori pertinenti e continuamente aggiornati per il monitoraggio della applicazione dei LEA, la verifica, il controllo, e l'aggiornamento della loro applicazione.

Definire standard quantitativi e qualitativi delle prestazioni al fine di orientare i servizi sanitari regionali verso una migliore organizzazione e un appropriato dimensionamento dell'offerta.

Rilevare e rendere pubblici sistematicamente i tempi di attesa per le prestazioni di diagnosi e cura secondo una metodologia omogenea e condivisa.

Sperimentare strumenti più efficaci per realizzare condizioni di uniformità e trasparenza delle liste di prenotazione per le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, anche tenendo conto delle iniziative di altri paesi europei.

PRIORITÀ 2 - LE CURE PRIMARIE

I problemi connessi all'attuale contesto del SSN, ed in particolare le liste di attesa, il sotto-utilizzo e/o l'utilizzo improprio di risorse nel sistema, impongono una re-interpretazione del rapporto territorio-ospedale, potenziando e riorganizzando l'offerta di prestazioni sul territorio, riservando l'assistenza ospedaliera sempre più alle patologie acute. Questo modifica il tradizionale sistema di offerta sanitaria fondata prioritariamente sull'ospedale, a favore del territorio quale soggetto attivo che intercetta il bisogno sanitario e si fa carico in modo unitario e continuativo delle necessità sanitarie e socio-assistenziali dei cittadini.

Per conseguire tale risultato è necessario favorire l'unitarietà tra prestazioni sanitarie e sociali, la continuità tra azioni di cura e riabilitazione, la realizzazione di percorsi assistenziali integrati, l'intersettorialità degli interventi, unitamente al conseguente riequilibrio di risorse finanziarie e organizzative.

L'assistenza sul territorio richiede disponibilità di risorse e servizi che oggi ancora sono assorbiti dagli ospedali, con un maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nel governo dei percorsi sanitari, sperimentando nuove modalità operative che favoriscano l'integrazione con le altre figure professionali territoriali. Un possibile percorso applicativo di tale indicazione può venire dalla sperimentazione di forme evolutive delle varie tipologie di medicina di gruppo, già prefigurate dai vigenti accordi nazionali, formate da medici di medicina generale, da pediatri di libera scelta e, laddove presenti, da specialisti territoriali, che, in raccordo con i relativi distretti socio sanitari, assicurino in via continuativa agli utenti le cure primarie, garantendo la continuità assistenziale e rapportandosi a specialisti che assicurino competenza nella diagnostica di base ed in alcune specialità, anche alla Guardia Medica territoriale o alle strutture o servizi individuati dalle Regioni.

Queste nuove forme consentiranno la possibilità di sperimentare nuovi approcci "budgetari" e di responsabilizzazione dei prescrittori anche

per permettere nuove modalità di governo della domanda in tutte le sue componenti (farmaceutica, specialistica etc.) con un raccordo migliore con l'ospedale tenendo, altresì, presente la gestione di forme integrate e innovative di governo della rete per la non auto-sufficienza e per l'assistenza socio-sanitaria.

Potranno, così, identificarsi nuove realtà territoriali più utili alla popolazione, ai medici e alla ASL che può trasferire al territorio, potenziandola, una serie di servizi oggi resi, ancora e inappropriatamente, negli Ospedali. I nuovi Accordi nazionali per la Medicina generale, la Pediatria di libera scelta e la Specialistica ambulatoriale interna potranno essere lo strumento adeguato per permettere la sperimentazione di queste nuove modalità di integrazione delle cure primarie.

Ambiti specifici di collaborazione per i prossimi tre anni

Realizzare un processo organizzativo di riordino che garantisca un'efficace continuità assistenziale, la riduzione di ricoveri ospedalieri inappropriati, la attivazione dei percorsi assistenziali, ed un elevato livello di integrazione tra i diversi servizi sanitari e sociali.

Sperimentare nuove modalità di erogazione dei servizi territoriali anche utilizzando la riconversione dei piccoli ospedali.

Sperimentare nuove modalità operative in tali centri compresa la gestione di un budget omnicomprensivo.

Priorità 3 - Rete integrata di servizi sanitari e sociali per la non autosufficienza

L'assistenza ai soggetti affetti da patologie croniche degenerative, agli anziani ed ai disabili, e più in generale ai soggetti non autosufficienti, dovrà essere strutturata secondo livelli progressivi e flessibili, in un quadro che preveda una integrazione funzionale delle varie tipologie assistenziali sociali e sanitarie, utilizzando anche metodiche innovative quali la telemedicina.

La non-autosufficienza è un ambito dove l'assistenza tende idealmente a mantenere il paziente al suo domicilio, ma necessita di interventi sociali e sanitari e si avvale anche di strutture territoriali di tipo sanitario (es. poliambulatori, strutture di riabilitazione), socio sanitario (es. RSA, strutture di semiresidenzialità e strumenti alternativi) e sociale (es. Centri diurni, Comunità alloggio). Perché il Progetto

assistenziale in favore della persona non autosufficiente risulti efficace occorrono risorse sufficienti ed una adeguata organizzazione. Un buon modello organizzativo territoriale deve garantire, attraverso una funzione stabile di raccordo strutturata a livello distrettuale, la gestione integrata della rete dei servizi finalizzata alla presa in carico globale della persona.

La presa in carico da parte della rete è garantita da una valutazione multidisciplinare dei bisogni ed assicurare un punto di riferimento costante per la famiglia anche per il monitoraggio degli interventi da attivare e per la effettiva erogazione dei servizi. La funzione di raccordo consentirà di coordinare le varie tipologie di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, anche in stretta sintonia con l'attività della medicina di base. In questa linea si può prevedere, almeno nelle grandi città, la sperimentazione di servizi di prossimità per anziani collegati con la rete in raccordo funzionale con Comuni, ASL e Ospedali di pertinenza, anche sulla base di specifiche deleghe supportate da adeguati meccanismi di compensazione finanziaria.

Ambiti specifici di collaborazione per i prossimi tre anni

Sperimentare forme innovative di governo della rete integrata di servizi sanitari e sociali di presa in carico dell'anziano, del disabile e del paziente cronico.

Sperimentare modalità innovative di cure domiciliari.

Attuare le Linee Guida per le cure palliative, relative ai percorsi assistenziali e la formazione specifica degli operatori.

Priorità 4 - Centri di eccellenza

La promozione della qualità nel Servizio Sanitario Nazionale si basa su un processo diffuso di riqualificazione delle risorse umane, delle strutture, delle apparecchiature e delle procedure e di implementazione di adeguati strumenti di monitoraggio e valutazione che può essere agevolato attraverso la realizzazione di Centri di Eccellenza tra loro collegati in rete. In questa situazione va sfruttata la possibilità di una rimodulazione della programmazione che consenta di riorientare una parte dei finanziamenti non utilizzati per potenziare i Centri di Eccellenza distribuiti strategicamente sul territorio nazionale in numero minimo sufficiente, limitando per quanto possibile la dispersione delle risorse in presidi minori e meno significativi. Questo

impegno va portato avanti insieme ad una corretta informazione ai cittadini sulla necessità che la Sanità sia centrata più sulle strutture territoriali che sull'Ospedale, e sulla ricaduta positiva che la riconversione dei piccoli ospedali avrà sul potenziamento dei servizi territoriali, residenziali e domiciliari. D'altra parte la modernizzazione e l'adeguamento della rete ospedaliera e il suo alleggerimento di compiti e funzioni assistenziali, garantite in maniera più appropriata dai servizi territoriali, faciliterà la crescita e la diffusione di Ospedali di alta specialità e di avanzata tecnologia.

Per assicurare il massimo dello sviluppo delle conoscenze ed il rapido trasferimento delle stesse a beneficio dei pazienti è necessario promuovere il coordinamento in rete dei Centri di eccellenza. La creazione di reti, necessarie ed auspicabili nella realtà sanitaria, è stata già stata concretizzata nell'accordo Stato-Regioni sulle malattie rare e nell'organizzazione della rete dei trapianti, che rappresentano modelli di collaborazione condivisa di coordinamento e monitoraggio delle attività assistenziali.

La qualità delle prestazioni più complesse dei Centri di Eccellenza deve essere regolarmente valutata e resa pubblica, attraverso la misurazione degli outcomes anche per consentire il confronto (*bench-marking*) tra i diversi erogatori di servizi, e il trasferimento del *know-how* e delle conoscenze professionali utili al miglioramento. In questo modo, anche attraverso la produzione di rapporti periodici, si agevolerà la diffusione di informazioni sulle prestazioni diagnostiche e terapeutiche erogabili nei vari Centri e sugli indicatori di qualità che essi sono in grado di documentare, mettendole a disposizione dei pazienti e dei medici curanti. Tale attività già in corso nel nostro Paese, potrà consentire anche l'analisi comparata dei dati relativi alla qualità delle prestazioni nell'ambito dell'Unione Europea e ridurre ulteriormente i viaggi all'estero degli italiani per ricevere cure.

Va favorito, per i Centri di eccellenza, lo sviluppo della loro capacità di integrare gli ordinari finanziamenti già disponibili per la loro attività di ricerca con ulteriori forme di autofinanziamento, partecipando a bandi di ricerca anche al di fuori dell'ambito nazionale ed europeo e intercettando la disponibilità a cofinanziare linee di ricerca da parte di istituzioni private profit e non profit, nel rispetto delle indicazioni nazionali e regionali e dei principi etici che caratterizzano il Servizio sanitario nazionale. Va anche prevista, laddove ritenuto utile dalle Regioni interessate, la possibilità, attraverso le modalità previste dalla normativa vigente, di un coinvolgimento di enti locali e di soggetti

espressione della società civile eventualmente disponibili a partecipare al finanziamento e a condividere il rischio di gestione.

Ambiti specifici di collaborazione per i prossimi tre anni

Definire criteri oggettivi per la definizione dei Centri di Eccellenza.

Favorire il lavoro in rete dei Centri di Eccellenza operanti sul territorio nazionale per migliorare l'assistenza ai pazienti in ogni area del Paese.

Avviare in via sperimentale servizi di consulenza a distanza, compresa la telemedicina, tra i Centri di Eccellenza e le altre strutture e figure sanitarie.

Promuovere un sistema di *bench-marking* per la valutazione delle prestazioni di alta specialità.

PRIORITÀ 5 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Promuovere un'adeguata informazione ed educazione alla salute attraverso più efficaci campagne di comunicazione istituzionale è compito del Servizio Sanitario Nazionale.

PER QUESTO SARANNO SPERIMENTATI MODELLI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CHE PREVEDONO ANCHE UN'ALLEANZA TRA LE FINALITÀ PUBBLICHE E SOCIALI E LE FINALITÀ DI AZIENDE PRIVATE, COSTRUIENDO UNA PARTNERSHIP PER UNA O PIÙ "CAUSE".

Un'area prioritaria per lo sviluppo di campagne di comunicazione istituzionale è quella relativa alla prevenzione primaria e alla diagnosi precoce, per far comprendere ai cittadini che la difesa della salute passa non solo attraverso un buon servizio sanitario, ma principalmente attraverso la nostra attenzione ad evitare stili di vita non salutari, e al ricorso a quelle misure di diagnosi precoce che i maggiori organismi internazionali raccomandano ad alcune categorie di cittadini.

Il fumo di tabacco, l'alimentazione inappropriata, la sedentarietà e gli incidenti costituiscono le più importanti cause di morte e di malattia prevenibili, con una stima di costo che ogni anno supera i 70 miliardi di Euro. Nella lotta al tabagismo il Parlamento ha recentemente approvato una legge che protegge i non fumatori dall'inquinamento da fumo e che va perciò tempestivamente attuata con una forte collaborazione interistituzionale.

Un ulteriore tappa è costituita dal contrasto ai modelli comportamentali proposti dalle multinazionali delle sigarette per iniziare i giovanissimi al fumo, tramite accordi con le reti televisive e

con il mondo dello sport e della moda. Infine, è necessario promuovere l'adozione di misure di prevenzione e diagnosi precoce, come le vaccinazioni per bambini ed anziani previste dal Piano nazionale Vaccini e dai suoi aggiornamenti, gli screening per il cancro della mammella, della cervice uterina e del colon retto, nonché gli interventi per ridurre i danni della contaminazione degli alimenti e dell'ambiente. Va rilevato infine che la comunicazione istituzionale finalizzata a promuovere interventi e pratiche preventive presuppone un adeguato sviluppo di iniziative tese a favorire la valutazione degli interventi di prevenzione che si richiamino agli approcci "*evidence based*".

Ambiti specifici di collaborazione per i prossimi tre anni

Promuovere un piano di comunicazione istituzionale sugli stili di vita, i comportamenti salutari e non salutari e la prevenzione che comprenda campagne su temi di interesse generalizzato, quali l'alimentazione, l'attività fisica e la lotta al fumo, ma anche gli screening per i tumori. Diffondere informazioni relative alla localizzazione dei servizi e alle caratteristiche delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, anche tramite banche-dati *on-line* ed interconnesse.

Migliorare l'attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) e della funzione di comunicazione dei Centri Unici di Prenotazione (CUP) o degli altri uffici, strutture e modalità messe a disposizione dei cittadini per le prenotazioni.

Aggiornare i medici e gli altri operatori sanitari in tema di processi di comunicazione.

Favorire iniziative per il monitoraggio della qualità dell'informazione sulla salute e la sanità in Italia (siti Internet, carta stampata, TV, radio).

METODOLOGIA DI LAVORO

La implementazione operativa degli ambiti specifici di collaborazione evidenziati nei cinque punti sopra descritti prevederà, su iniziativa congiunta del Ministero della Salute e del Coordinamento interregionale, la costituzione di tavoli di lavoro, nonché la realizzazione di iniziative di confronto tecnico e concertazione per le quali il Ministero della Salute e le Regioni garantiranno la collaborazione dei rispettivi apparati tecnici e amministrativi, avvalendosi anche dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali.

ULTERIORI PRIORITÀ

Le quattro dimensioni collaborative richiamate all'inizio del presente documento investono anche altri temi del Piano Sanitario Nazionale che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti tra i quali: la formazione continua, la ricerca, l'emergenza, la farmacovigilanza e più in generale la politica del farmaco, così come la promozione della salute della donna e del bambino, la salute mentale, la promozione della donazione di sangue e di organi per trapianto rappresentano le aree tematiche che richiedono con maggiore priorità lo sviluppo di una piena collaborazione tra Stato e Regioni.

ASPETTI ECONOMICO FINANZIARI

Le attività connesse alle iniziative ed agli interventi di cui al presente accordo sono da intendersi finanziate con le complessive risorse messe a disposizione delle Regioni secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 8 agosto 2001. Per quanto riguarda in particolare l'individuazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n.662, al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si conviene, con il presente Accordo, sulla individuazione dei suddetti obiettivi per l'anno 2003, che si configurano quali linee progettuali da attuarsi da parte delle Regioni, a seguito dell'adozione della successiva delibera della Conferenza Stato Regioni, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 34 bis.

(All.41)

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all'esame il **punto 11.1)** all'o.d.g. che reca: «Designazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 maggio 2003, n. 1070, di tre rappresentanti regionali nel Comitato tecnico di valutazione istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Al riguardo, comunica che la Conferenza acquisisce le designazioni del ragioniere Frattaruolo e del dottor Zoppi e della dottoressa Caracappa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE** quali rappresentanti regionali nel Comitato tecnico di valutazione istituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di:

Dott. Antonio Frattaruolo
Dott. Luciano Zoppi
Dott.ssa Margherita Caracappa
(All.42)

Regione Puglia
Regione Toscana
Regione Siciliana

Il **Ministro LA LOGGIA** pone all’esame il **punto 11.2)** all’o.d.g. che reca: “Designazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, lettera e) della legge 10 febbraio 1992, n. 164, di sei rappresentanti regionali per il rinnovo della sezione interprofessionale del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.”

Il **Presidente GHIGO** chiede il rinvio del punto.

Il **Ministro LA LOGGIA** fa presente che in tal caso scatta la disciplina prevista sulla prorogatio.

Il **Presidente GHIGO** dichiara di essere al corrente di ciò anche se rileva esservi stato un errore al riguardo.

Il **Ministro LA LOGGIA** precisa che, in tale situazione, può procedere alla nomina al posto delle Regioni.

Pone, quindi, all’esame il **punto 11.3)** all’o.d.g. il quale reca: «Designazione di un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni in seno alla Commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3267, in materia di smaltimento e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata.»

Al riguardo, comunica che la Conferenza acquisisce la designazione del dottor Paolo Bartolomei, della Regione Toscana.

Pertanto, **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

- **DESIGNA quale proprio rappresentante in seno alla Commissione tecnico-scientifica di cui in premessa il Dott. Paolo Bartolomei, esperto della Regione Toscana.**
(All.43)

Il **Ministro LA LOGGIA** rende noto che il Ministro dell'ambiente ha comunicato di aver più volte sollecitato le Regioni a designare "le zone di protezione speciale", che però sono pervenute in numero insufficiente.

Al fine di evitare il pagamento della multa prevista dall'articolo 228 del dal Trattato (che poi viene accollata alle Regioni) è stata richiesta all'Italia l'acquisizione di precisi elementi da fornire entro tre mesi. Quindi, il Ministro dell'ambiente rinnova la richiesta alle Regioni e alle Province Autonome che non hanno ancora provveduto a designare Zone di Protezione Speciale in numero ed estensioni sufficienti.

Il **Presidente GHIGO** comunica che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni prende atto dell'informativa.

Il **Ministro LA LOGGIA** rende un'informativa sulla Relazione per la presentazione dei dati rilevati nell'anno 2001 del Tavolo di monitoraggio e verifica sui livelli essenziali di assistenza sanitaria di cui al punto 15 dell'accordo 8 agosto 2001. Il Tavolo presenta i risultati del lavoro, come contributo di studio, oltre che di ricerca, al dibattito in corso sulla congruità dei costi dei LEA.

I costi rilevati dei Livelli di Assistenza riportano il costo medio complessivo pro-capite dei LEA per residenti.

La rivelazione dei dati relativi all'assistenza erogata nelle varie Regioni nell'anno 2001 effettuata dal Tavolo ha avuto carattere sperimentale, nelle more dell'adeguamento del flusso informativo del Ministero della salute ai Livelli Essenziali di Assistenza adottati con il DPCM del 29 novembre 2001 ed ha riguardato 18 Regioni rappresentative dell'89,5% della popolazione italiana.

La rilevazione ha presentato aspetti di notevole complessità e di variabilità dei risultati tra le Regioni.

L'analisi costituisce il punto di inizio della successiva definizione, per l'anno 2002, di un modello funzionale che tenga conto di quanto emerso dalla rilevazione dei dati 2001, anche valutando la possibilità di approfondimenti di specifici livelli di assistenza.

Il **Presidente GHIGO** dichiara che le Regioni, nel prendere atto della relazione relativa ai risultati della rilevazione, esprimono la raccomandazione che il tavolo di monitoraggio garantisca una tempestiva conclusione dell'attività di

monitoraggio stessa anche delle liste di attesa, in riferimento al lavoro attualmente in corso presso l'Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali, in collaborazione con le Regioni ed il Ministro della salute.

Il **Ministro SIRCHIA** osserva che la questione posta dalle Regioni sul tema delle liste di attesa è fondamentale, ma che, in questo campo, vi è difficoltà nella rilevazione dei dati, che sono diversamente gestiti dalle Regioni e, pertanto, offrono risultati inaffidabili.

Dichiara che, a suo avviso, sarà molto difficile pervenire ad una rilevazione affidabile, prima dell'avvio del Nuovo Sistema Informativo, che è uno dei punti di attuazione del Piano Sanitario Nazionale, che è stato appena approvato.

Il **Presidente GHIGO** osserva che le Regioni ritengono in ogni caso che i risultati della rilevazione sono affidabili e considerano tali dati necessari per le proprie rilevazioni ed ai fini della valutazione sul disavanzo della sanità con il Ministero dell'economia; osserva che i parametri della rilevazione sono stati concordati con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia delle finanze.

Dichiara di ritenere un giudizio del Ministro quanto in precedenza espresso.

Il **Ministro LA LOGGIA** dichiara chiusa la seduta alle **ore 19,30**.

DISTINTA DEGLI ALLEGATI:

Punto 2.1)	All.1 Rep.1783 del 24.7.2003
Punto 2.2)	All.2 Rep.1784 del 24.7.2003
Punto 2.3)	All.3 Rep.1802 del 24.7.2003
Punto 2.5)	All.4 Rep.1785 del 24.7.2003
Punto 2.6)	All.5 Rep.1807 del 24.7.2003
Punto 2.7)	All.6 Rep.1786 del 24.7.2003
Punto 2.8)	All.7 Rep.1787 del 24.7.2003
Punto 2.9)	All.8A Doc. CINSEDO All.8 Rep.1776 del 24.7.2003
Punto 2.10)	All.9 Rep.1777 del 24.7.2003
Punto 2.11)	All.10 Rep.1788 del 24.7.2003
Punto 3.1)	All.11 Rep.1781 del 24.7.2003
Punto 3.3)	All.12A Doc. CINSEDO All.12 Rep.1782 del 24.7.2003
Punto 4.1)	All.13 Rep.1790 del 24.7.2003 All.14 Rep.1791 del 24.7.2003 All.15 Rep.1792 del 24.7.2003 All.16 Rep.1793 del 24.7.2003 All.17 Rep.1794 del 24.7.2003
Punto 4.2)	All.18 Rep.1795 del 24.7.2003
Punto 4.3)	All.19 Rep.1808 del 24.7.2003

Punto 4.4)	All.20 Rep.1796 del 24.7.2003
Punto 4.5)	All.21 Rep.1797 del 24.7.2003
Punto 4.6)	All.22 Rep.1809 del 24.7.2003
Punto 5.1)	All.23 Rep.1798 del 24.7.2003
Punto 5.2)	All.24 Rep.1779 del 24.7.2003
Fuori sacco	All.25 Nota Ministero attività produttive
Fuori sacco	All.26A Nota Ministero attività produttive All.26 Rep.1811 del 24.7.2003
Punto 2.12)	All.27 Rep.1789 del 24.7.2003
Punto 7)	All.28A O.d.g. Regioni Lazio, Liguria, Sicilia, Sardegna e Abruzzo All.28 Rep.1799 del 24.7.2003
Punto 9.1)	All.29 Rep.1778 del 24.7.2003
Punto 9.3)	All.30 Rep.1800 del 24.7.2003
Punto 10.1)	All.31 Rep.1780 del 24.7.2003
Punto 10.2)	All.32A Doc. CINSEDO All.32 Rep.1773 del 24.7.2003
Punto 10.3)	All.33A Doc. CINSEDO All.33 Rep.1813 del 24.7.2003
Punto 10.4)	All.34 Rep.1814 del 24.7.2003
Punto 10.5)	All.35 Rep.1806 del 24.7.2003
Punto 10.6)	All.36 Rep.1805 del 24.7.2003
Punto 10.7)	All.37 Rep.1803 del 24.7.2003

	All.38 Rep.1804 del 24.7.2003
Punto 10.8)	All.39 Rep.1774 del 24.7.2003
Punto 10.9)	All.40 Rep.1775 del 24.7.2003
Fuori sacco)	All.41 Rep.1812 del 24.7.2003
Punto 11.1)	All.42 Rep.1801 del 24.7.2003
Punto 11.3)	All.43 Rep.1810 del 24.7.2003

¹ Il Ministro La Loggia è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art.1, comma 1, lett.l) del D.P.C.M. 9 agosto 2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2001, serie generale, n.198).